

Assicurazione Multirischi dell'Abitazione

DIP - Documento Informativo Precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: iptiQ EMEA P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Casa e Famiglia – ed. 07/2025

Compagnia assicurativa che presta l'assicurazione

iptiQ EMEA P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia – Sede legale in 6D Rte de Treves, 2633 Senningerberg, Lussemburgo e sede secondaria in Piazza Vetra 17, cap 20123, Milano. Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, vigilata dal Commissariat aux Assurances (Lussemburgo) ed ammessa all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia. Iscritta all'Elenco I delle imprese con sede in altro Stato UE tenuto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con n. I.00170.

Sito internet www.iptiq.com/italia; PEC iptiqemeasa@legalmail.it.

Il presente documento informativo è finalizzato esclusivamente a dare una breve descrizione del contenuto di base della polizza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono contenute rispettivamente nel DIP Aggiuntivo e nelle Condizioni di Assicurazione.

Vi preghiamo di leggere attentamente tutti i documenti precontrattuali e contrattuali per essere pienamente informati.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la casa e la famiglia per i rischi di danni alla proprietà, furto, infortuni, danni a terzi, tutela legale e assistenza.



Che cosa è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti al fabbricato causati da uno dei seguenti eventi:

DANNI AL FABBRICATO – Incendio e scoppio

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ incendio
- ✓ esplosione, implosione o scoppio
- ✓ fumo o vapori per incendio, esplosione, implosione o scoppio

DANNI AL FABBRICATO – Eventi atmosferici e imprevisti

Garanzia valida solo se acquistata

- ✓ azione meccanica del fulmine
- ✓ caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti e onda sonora
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ fumo o vapori
- ✓ eventi atmosferici
- ✓ atti vandalici o dolosi
- ✓ sovraccarico di neve
- ✓ scariche, correnti e altri fenomeni elettrici
- ✓ acqua condotta e dispersione di gas

Per tutti gli eventi sopra sono coperte anche le seguenti **spese aggiuntive**:

- ✓ spese di demolizione, sgombero e trasporto
- ✓ costi / oneri di urbanizzazione e costruzione per il ripristino del fabbricato
- ✓ onorari di riprogettazione del fabbricato
- ✓ spese di alloggio
- ✓ provviste alimentari

La Compagnia **rinuncia al diritto di rivalsa** verso parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici, salvo il caso di dolo. Le coperture valgono anche in caso di **colpa grave** dell'assicurato.

RC CASA

Garanzia valida solo se acquistata

La Compagnia assicura il rischio di danni a terzi che deriva dalla **proprietà del fabbricato** assicurato. L'assicurazione comprende anche i danni che derivano:

- a) da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale
- b) dalle pertinenze
- c) da opere interrate, serramenti, rivestimenti
- d) da installazioni e impianti al servizio del fabbricato, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione
- e) da recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici
- f) caduta alberi
- g) ricorso terzi
- h) rc del locatore e rc del locatore di mobilio e arredamento
- i) dalla committenza di lavori di **ordinaria e straordinaria manutenzione** del fabbricato assicurato, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori
- j) dalle **parti di proprietà comune** se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'assicurato deve rispondere
- k) **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo
- l) **interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi



Che cosa non è assicurato?

DANNI AL FABBRICATO

La Compagnia non assicura i danni:

- ✗ a fabbricati che non rientrano nella definizione di fabbricato per caratteristiche costruttive e destinazione d'uso stabilite nel contratto;
- ✗ causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente / proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

RC CASA

- ✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

DANNI CONTENUTO E MOBILI

La Società non assicura i danni:

- ✗ causati con dolo dell'assicurato, del contraente e, se il contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ per la garanzia **Urto di veicoli stradali**, non sono coperti i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il contraente / proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a. del legale rappresentante;
 - b. del socio a responsabilità illimitata;
 - c. dell'amministratore;
 - d. delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.

DANNI CONTENUTO E MOBILI*Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti al contenuto causati da uno dei seguenti eventi:

- ✓ incendio
- ✓ esplosione, implosione o scoppio
- ✓ azione meccanica del fulmine
- ✓ caduta di aeromobili, meteoriti, satelliti e onda sonora
- ✓ caduta di ascensori e montacarichi
- ✓ urto di veicoli stradali
- ✓ fumo o vapori
- ✓ eventi atmosferici
- ✓ atti vandalici o dolosi
- ✓ sovraccarico di neve
- ✓ scariche, correnti e altri fenomeni elettrici
- ✓ fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale

Per tutti gli eventi sopra sono coperte anche le seguenti **spese aggiuntive**:

- ✓ spese per rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare il contenuto
- ✓ provviste alimentari

È possibile estendere la protezione del contenuto con le garanzie **FURTO CASA, FURTO OGGETTI DI VALORE e SCIPPO E RAPINA**.**RC CAPOFAMIGLIA***Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia assicura il rischio danni a terzi che deriva dalle attività della vita privata. Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale e che derivano da:

- ✓ eventi legati alla **conduzione** del fabbricato
- ✓ lavori di sola **ordinaria manutenzione** del fabbricato
- ✓ conduzione di fabbricati presi in affitto per un periodo di vacanza
- ✓ attività non professionali (rc del **capofamiglia**)
- ✓ infortuni degli **addetti ai servizi domestici**
- ✓ fatti di figli minori di cui i genitori debbano rispondere
- ✓ **interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi
- ✓ **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo

È coperto anche il **ricorso terzi**, qualora l'assicurato risulti il **proprietario** del fabbricato dichiarato in polizza, per i danni causati da incendio, fumo, esplosione e scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo.**RC INQUILINO***Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia assicura i danni materiali e diretti al fabbricato causati da uno dei seguenti eventi:

- ✓ incendio
 - ✓ esplosione, implosione o scoppio
 - ✓ fumo o vapori per incendio, esplosione, implosione o scoppio
- qualora l'assicurato risulti **locatario, usufruttuario o comodatario** del fabbricato dichiarato in polizza e per i quali sia tenuto responsabile (**rischio locativo**).
- La garanzia copre anche:
- ✓ interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi
 - ✓ inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo

RC ANIMALI DOMESTICI*Garanzia valida solo se acquistata*

✓ Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi dagli animali domestici di proprietà se la conduzione avviene secondo le disposizioni di legge.

RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA*Garanzia valida solo se acquistata*

✓ Sono assicurati i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione su monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita (e-bike).

INFORTUNI FAMIGLIA*Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia liquida gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico ed extraprofessionale che abbiano causato all'assicurato:

- ✓ invalidità permanente
- ✓ morte

La garanzia copre inoltre le **spese mediche** in caso di infortunio liquidabile a termini delle condizioni di assicurazione.**ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO***Garanzia valida solo se acquistata*

La Compagnia, tramite IMA Servizi, eroga in caso di emergenza e per un massimo di 3 prestazioni per anno assicurativo, le seguenti prestazioni:

- ✓ invio di un idraulico
- ✓ invio di un elettricista
- ✓ invio di un fabbro/serramentista
- ✓ invio di un termoidraulico
- ✓ invio di personale specializzato per danni causati da spargimento d'acqua
- ✓ invio di un vetraio
- ✓ accesso rete artigiani

RC CAPOFAMIGLIA

✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RC INQUILINO

✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RC ANIMALI DOMESTICI

✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA

✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

INFORTUNI FAMIGLIA

✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato e/o dei beneficiari.

✗ La Compagnia non assicura le persone affette da osteoporosi, tumore alle ossa, epilessia, alcolismo, sieropositività HIV, A.I.D.S., insulinodipendenza, tossicodipendenza, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidei.

ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo dei seguenti soggetti:

- ✗ il contraente o l'assicurato;
- ✗ i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata, se il contraente o l'assicurato è una persona giuridica.

TUTELA LEGALE BASE

✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

TUTELA LEGALE SUPER

✗ La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'assicurato.

- ✓ reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione
- ✓ invio di un sorvegliante
- ✓ soggiorno in albergo o residence
- ✓ rientro anticipato dal viaggio
- ✓ consulenza medica telefonica
- ✓ invio di un medico in Italia
- ✓ invio di autoambulanza in Italia
- ✓ tutoring assistenziale

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Garanzia valida solo se acquistata

La Compagnia garantisce l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica allo scopo di:

- ✓ affrontare in modo corretto controversie di natura legale
- ✓ impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti
- ✓ ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti

TUTELA LEGALE BASE

Garanzia valida solo se acquistata

La Compagnia fornisce all'assicurato:

- ✓ l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in stretta relazione **all'immobile indicato in polizza.**

TUTELA LEGALE SUPER

Garanzia valida solo se acquistata

La Compagnia fornisce all'assicurato:

- ✓ l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela nell'ambito della **vita privata extraprofessionale** e in relazione alla **proprietà e/o conduzione dell'immobile direttamente utilizzato indicato in polizza oppure, se in polizza non è indicato alcun immobile, nell'ambito della proprietà e/o conduzione dell'abitazione di residenza del contraente.**



Ci sono limiti di copertura?

! Le garanzie sono prestate entro i **massimali** e con le **franchigie** indicati in contratto. Le garanzie prevedono **limiti di copertura, limiti di indennizzo e carenze** indicati nel testo delle Condizioni di Assicurazione con carattere evidenziato. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie operano per sinistri avvenuti in Unione Europea, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ La garanzia Scippo e rapina opera soltanto per sinistri avvenuti in Italia.
- ✓ La garanzia Tutela Legale opera per alcuni casi in tutti gli Stati d'Europa; per altri casi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; per altri casi ancora la garanzia opera in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.
- ✓ La garanzia Consulenza legale telefonica opera per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.
- ✓ La garanzia Assistenza e pronto intervento opera in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Il contraente deve comunicare tramite posta elettronica semplice o certificata a Prima Assicurazioni qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente.
- Se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato con:

- bonifico bancario, sui conti correnti comunicati di volta in volta da Prima Assicurazioni, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del contraente ed il numero del preventivo o contratto;
- carta di credito, comunicando i dati a Prima Assicurazioni;
- PayPal.

La Compagnia può proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate mensili senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo (cioè si rinnova per un ulteriore anno in assenza di disdetta). L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio iniziale, o il premio di rinnovo, è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo. Qualora concesso dalla Compagnia, è possibile richiedere il frazionamento mensile del premio senza costi aggiuntivi. Se il contraente non paga una delle rate successive alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può disdire il contratto comunicandolo 15 giorni prima della data di scadenza via posta elettronica semplice o certificata. Se il contratto è vincolato a favore di terzi, il contraente può disdire soltanto tramite raccomandata A/R o pec ed inoltrando il consenso scritto del vincolatario.

Il contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso. Se il contratto è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 60 giorni dalla conclusione del contratto.

Prima Assicurazioni deve ricevere i seguenti documenti:

- consenso scritto da parte del vincolatario (in presenza del vincolo);
- richiesta scritta di ripensamento da parte del contraente, in cui dichiara inoltre di non essere a conoscenza del verificarsi di danni nel periodo contrattuale.

I documenti devono essere spediti a Prima Assicurazioni S.p.A. via posta raccomandata A/R presso Piazzale Loreto 17, 20131 Milano o tramite pec a prima.it@legalmail.it.

Alla ricezione di detta documentazione Prima Assicurazioni rimborserà il premio pagato al netto di imposte. Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

In assenza di vincolo la documentazione può essere inoltrata unicamente tramite e-mail a interruzioni.casa@prima.it.

Assicurazione Multirischi dell'Abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto Casa e Famiglia

Data di aggiornamento DIP Aggiuntivo R.C. auto: 1 luglio 2025.

Il presente DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

iptiQ EMEA P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia – di seguito (iptiQ EMEA P&C S.A.), una Compagnia del Gruppo Allianz SE, sede legale in 6D Rte de Treves, 2633 Senningerberg, Lussemburgo e sede secondaria in Piazza Vetra 17, 20123 Milano (MI). Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, vigilata dal Commissariat aux Assurances (Lussemburgo) ed ammessa all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento in Italia. Iscritta all'Elenco I delle imprese con sede in altro Stato UE tenuto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), con n. I.00170 in data 17.02.2020.

Sito internet: www.ipitiq.com/italia; e-mail (PEC): ipitiQemeasa@legalmail.it. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto è pari a € 215,9 mln, di cui risultato economico di periodo pari a - € 14.961.348. L'indice di solvibilità di iptiQ EMEA P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, rappresentante il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 293,96%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria disponibile sul sito internet di iptiQ EMEA P&C S.A.: www.ipitiq.com/financial-reports/p-and-c.

Prima Assicurazioni S.p.A. – Sede legale Piazzale Loreto 17, 20131 Milano (MI). Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico degli Intermediari con n. A000511660 e sottoposto alla vigilanza di IVASS.

Sito internet: www.prima.it, email (PEC): prima.it@legalmail.it, telefono: 02.7262.6462.

Prima Assicurazioni S.p.A., con riferimento al prodotto assicurativo descritto, agisce quale produttore di fatto (manufacturer de facto).

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Le garanzie vengono prestate fino a concorrenza dei massimali/somme assicurate specificati in contratto. La Compagnia assicura fabbricati destinati all'uso abitativo, che si trovano in Italia e aventi le caratteristiche indicate in Sezione "Premessa", pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione. Il Contraente per integrare la propria copertura assicurativa ha facoltà di acquistare: **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI)**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Casa", pag. 27 e 28, Art 3.1 delle Condizioni di Assicurazione. **RC CASA**: vedasi Sezione "Casa", pag. 30, Art 3.2 delle Condizioni di Assicurazione. **DANNI CONTENUTO E MOBILI**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Casa", pag. 31 e 32, Art 3.3 delle Condizioni di Assicurazione. **FURTO CASA**: vedasi Sezione "Casa", pag. 33 e 34, Art 3.4 delle Condizioni di Assicurazione. **FURTO OGGETTI DI VALORE**: vedasi "Casa", pag. 35, Art 3.5 delle Condizioni di Assicurazione. **SCIPPO E RAPINA**: vedasi Sezione "Casa", pag. 36-37, Art 3.6 delle Condizioni di Assicurazione. **RC CAPOFAMIGLIA**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 20, Art 2.1 delle Condizioni di Assicurazione. **RC INQUILINO**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 21, Art 2.2 delle Condizioni di Assicurazione. **RC ANIMALI DOMESTICI**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 22, Art 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. **RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 23 e 24, Art 2.4 delle Condizioni di Assicurazione. **INFORTUNI FAMIGLIA**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Famiglia", pag. 24 e 25, Art 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni vedasi Sezione Assistenza, pag. 38, 39 e 40, Art 4.1 delle Condizioni di Assicurazione. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Assistenza", pag. 41 e 42, Art 4.2 delle Condizioni di Assicurazione. **TUTELA LEGALE BASE**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Tutela Legale", pag. 43, Art 5.1 delle Condizioni di Assicurazione. **TUTELA LEGALE SUPER**: a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, vedasi Sezione "Tutela Legale", pag. 44 e 45, Art 5.2 delle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Sono esclusi i fabbricati: in costruzione e/o in fase di ampliamento; disabitati da più di 270 giorni; inagibili e inabitabili. Ad integrazione di quanto indicato nel DIP danni: **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI)**: la garanzia non copre: cose all'aperto; l'area su cui è costruito il fabbricato; parchi, giardini, strade private, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole; statue e affreschi di valore artistico; muri di contenimento; impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici; quanto definito come Contenuto nel Glossario. **La garanzia non copre i danni indicati nelle esclusioni generali indicate sotto.** Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico sono inoltre esclusi i danni: causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; causati da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da: camini, insegne, antenne, tende da sole, zanzariere, gazebo, verande e simili installazioni esterne, coperture in genere di balconi e terrazze, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie causati da incrostazioni o sedimentazioni. Riguardo Atti vandalici o dolosi sono inoltre esclusi i danni: di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato. Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni: a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte; causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza

nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Riguardo Acqua condotta e dispersione di gas sono inoltre escluse le spese sostenute per: vetustà, corrosione, difetti di materiali e difetti di costruzione; i pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi pavimenti e soffitti); tubazioni e impianti interrati e tubazioni relative ad impianti di irrigazioni o piscine; occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del fabbricato; perdite d'acqua occulte dovute a rottura di impianti a servizio del fabbricato non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente; rendere conformi gli impianti al servizio del fabbricato; riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas qualora la rottura non sia stata accertata dall'Azienda di distribuzione di gas e la stessa non abbia provveduto al blocco dell'erogazione; il maggiore consumo dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile. **RC CASA:** sono esclusi i danni: che derivano da gelo, umidità, stitilicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio esplosione o scoppio; che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane; che derivano da furto; che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive; che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato; che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana. La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo. **DANNI CONTENUTO E MOBILI:** la garanzia non copre: gioielli e oggetti di pregio nelle pertinenze; valori ovunque riposti; veicoli a motore; imbarcazioni; velivoli; animali; quanto di proprietà dei locatari; quanto previsto alla voce Fabbricato del Glossario. **La garanzia non copre i danni indicati nelle esclusioni generali indicate sotto.** Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico neve sono inoltre esclusi i danni: causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione; causati da grandine e vento, limitatamente ai danni subiti dalle cose mobili all'aperto e da quanto contenuto in fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti; a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie causati da incrostazioni o sedimentazioni. Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni: a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte; causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Riguardo la Fuoriuscita di acqua condotta sono inoltre esclusi i danni derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici compresi i relativi raccordi. **FURTO CASA:** la garanzia non copre: gioielli, oggetti di pregio e valori; impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici; veicoli a motore, imbarcazioni, velivoli e quanto in essi contenuto; il furto di serramenti. Per i danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri la garanzia non copre inoltre: i danni di scritte o imbrattamento all'esterno del fabbricato; le parti comuni; l'area su cui è costruito il fabbricato; parchi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole; statue e affreschi di valore artistico; muri di contenimento. Sono esclusi i danni: a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune; in caso di finestre o porte lasciate aperte; in conseguenza di atti di sciacallaggio, di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio; che si verificano in occasione di incendio, esplosione o scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro; indiretti; dei beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali. **FURTO OGGETTI DI VALORE:** la garanzia non copre i gioielli, gli oggetti di pregio ed i valori nelle pertinenze. Per le garanzie Furto Casa e Furto oggetti di Valore, non sono assicurati i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti: l'Assicurato e le persone che convivono con lui; le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali; le persone incaricate della sorveglianza; le persone di cui l'Assicurato deve rispondere; i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una persona giuridica. Sono esclusi i danni: a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune o riposte nelle pertinenze del fabbricato; in caso di finestre o porte lasciate aperte; che si verificano in conseguenza di atti di sciacallaggio; di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio; che si verificano in occasione di incendio, esplosione o scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro; indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi; beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali. **SCIPPO E RAPINA:** la garanzia non copre i gioielli, gli oggetti di pregio ed i valori in caso di furto con destrezza; i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone che convivono con lui e delle persone di cui deve rispondere. Sono esclusi i danni: che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio; indiretti; dei beni relativi ad attività professionali o commerciali o artigianali. **RC CAPOFAMIGLIA:** la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo; la responsabilità dell'Assicurato per i danni a persone che coabitano con lui. Sono esclusi i danni che derivano: - da eventi coperti dalla garanzia RC Inquilino; dalla proprietà di animali domestici; dall'esercizio della caccia; dall'uso di animali da sella; dalla pratica di campeggio; da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato; dall'impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota ad eccezione dei droni impiegati esclusivamente per scopi ricreativi; dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico eccetto le carrozzine e scooter per disabili; da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclisti, sport aerei in genere; da pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico; da detenzione e uso di esplosivi, petardi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili. **RC INQUILINO:** che derivano da gelo, umidità, stitilicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio esplosione o scoppio; che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane; che derivano da furto; indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi; che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive; che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato; che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana. La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo. **RC ANIMALI DOMESTICI:** la garanzia non copre la responsabilità: per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo; dell'Assicurato per i danni a persone che coabitano con lui; del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario. Sono esclusi i danni: che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o retribuite fatta eccezione per i cani utilizzati per l'assistenza ai non vedenti; che derivano dalla caduta da animali da sella; che derivano da furto; dall'esercizio della caccia; che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive. **RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA:** sono esclusi i danni: utilizzando diversi mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico (segway, hoverboard, monocicli elettrici); alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; in aree non deputate alla circolazione; che si verificano durante le attività professionali; che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche e comunque a manifestazioni sportive retribuite; che derivano da furto, incendio,

esplosione o scoppio del veicolo elettrico assicurabile dell'Assicurato o che lo stesso detenga. La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo..

INFORTUNI FAMIGLIA: sono esclusi i danni che derivano da: malformazioni o difetti fisici preesistenti all'assicurazione; esercizio di una professione, un mestiere o un'attività retribuita; attività svolte in violazione di norme di legge; pratica di sport aerei; partecipazioni a regate veliche; circolazione a bordo di veicoli o natanti a motore, ivi compresi i Veicoli elettrici leggeri per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria; pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico; pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi; uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni; atti di autolesionismo; inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici; trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo e accelerazioni di particelle atomiche; tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti con movente politico, sociale o sindacale; stato di guerra e insurrezione. Non sono equiparati ad infortuni e sono quindi esclusi: conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure non resi necessari da infortunio; infarto; rottura sottocutanea dei tendini; ernie, fatta eccezione per quelle addominali da sforzo. **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO:** le prestazioni non sono erogate per i sinistri che avvengono: nelle pertinenze e nelle parti comuni. Le prestazioni non operano per i danni: causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati; causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana; che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione; causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche. Sono esclusi anche: i sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori; l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio; l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali); il trabocco dovuto a rigurgito di fogna; le interruzioni della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; i guasti delle tubature a monte del contatore gas; i guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore; i guasti relativi agli apparecchi elettrici; i sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e dovuti a colpa grave dell'Assicurato; relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna. **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA:** la garanzia non copre le spese per l'assistenza legale per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio. **TUTELA LEGALE BASE e SUPER:** a integrazione di quanto indicato nel DIP danni, la garanzia non vale per: danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore; materia fiscale e amministrativa; diritto di Famiglia, delle successioni e delle donazioni; controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili, controversie e procedimenti relativi al fabbricato non indicato in Polizza. Relativamente al livello Base, la garanzia non vale anche per: vertenze contrattuali con valore in lite inferiore a 500 euro; di diritto civile in relazione al contratto d'affitto del fabbricato, se si è proprietario. Relativamente al livello Super, la garanzia non vale anche per: controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale, imprenditoriale e subordinata svolta dall'Assicurato; fabbricati diversi da quello di residenza del Contraente; controversie e procedimenti relativi al fabbricato indicato in Polizza non direttamente utilizzato. In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente. Sono escluse le spese: anche preventivate, non concordate con DAS; per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS; del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella; di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale; onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, esclusa però ogni duplicazione di onorari; dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà; rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso; per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come, per esempio, gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento); ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS; il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo. Inoltre, relativamente al livello Super, sono escluse le spese: in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza.

Qualora menzionate, alle garanzie si applicano le seguenti **esclusioni generali**. Sono esclusi i danni: causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, se il Contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata; causati da ordigni esplosivi, atti di terrorismo, terrorismo biochimico o sabotaggio; causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina; causati da infiltrazione di acqua dal terreno; derivanti dall'innalzamento del livello della falda; causati da gelo, umidità, Stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di Incendio, Esplosione o Scoppio; causati da Furto, tentato Furto o Rapina; indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi; che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.



Ci sono limiti di copertura?

A integrazione di quanto indicato nel DIP danni sono presenti i seguenti limiti di indennizzo: **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI):** per sinistro e per annualità assicurativa: Sovraccarico di neve sul tetto: 30% della somma assicurata; Acqua condotta e dispersione di gas: 2,5% della somma assicurata (comprese le spese per la ricerca, riparazione, sostituzione, ripristino, sgombero e trasporto); lastre stabilmente collocate su finestre, porte e porte finestre (non costituiscono rotture indennizzabili scheggiature e rigature) e Serramenti (per i soli danni da grandine): 2,5% della somma assicurata; spese aggiuntive per demolire, sgomberare e trasportare (esclusi i costi da Acqua condotta e dispersione di gas), eventuali costi e/o oneri di urbanizzazione e costruzione, oneri per periti, consulenti, ingegneri e architetti per la riprogettazione del fabbricato assicurato, rimborso delle spese di alloggio, provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori: 10% dell'indennizzo liquidabile e non oltre il limite della somma assicurata.

Le garanzie Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una franchigia unica di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **RC CASA:** per sinistro e per annualità assicurativa: ricorso terzi e/o locatari: entro il massimale di € 250.000; inquinamento accidentale: 25% del massimale; interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività: 10% del massimale. Le garanzie Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una franchigia unica di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **DANNI CONTENUTO E MOBILI:** per i gioielli e gli oggetti di pregio: 50% per oggetto della somma assicurata con un massimo di € 10.000; per i beni collocati nelle pertinenze: 20% della somma assicurata e per ciascun oggetto limite di indennizzo pari a € 2.000; scariche, correnti e altri fenomeni elettrici: 10% della somma assicurata per sinistro e per annualità; fuoriuscita di acqua condotta: in riferimento alle abitazioni ad uso saltuario, 25% della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa; spese aggiuntive per rimuovere, depositare presso terzi, ricollocare e alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori: 10% dell'indennizzo liquidabile e non oltre il limite della somma assicurata. La garanzia prevede una franchigia di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **FURTO CASA:** per i beni collocati nelle pertinenze: 10% della somma assicurata e fino a un massimo di € 1.000; danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri: 10% della somma assicurata per la garanzia MOBILI E CONTENUTO e con il limite della somma assicurata per la garanzia FURTI DOMESTICI. La garanzia prevede una franchigia di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **FURTO OGGETTI DI VALORE:** per oggetti di pregio e gioielli: se non sono custoditi in cassaforte, si applica un limite pari a € 1.000 per oggetto; per i valori: la garanzia opera solo se custoditi in cassaforte con limite del 10% della somma assicurata. Il furto di gioielli, oggetti di pregio e valori è indennizzabile solo in caso di fabbricato non disabitato da più di 45 giorni consecutivi. La garanzia prevede una franchigia di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **SCIPPO E RAPINA:** in riferimento alle spese mediche, il limite di indennizzo è pari a € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia prevede una franchigia di € 300 per sinistro come indicato in Polizza. **RC CAPOFAMIGLIA:** per sinistro e per annualità assicurativa: c.d. ricorso terzi: il massimale è € 250.000; interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività: 10% del massimale; inquinamento accidentale: 25% del massimale. **RC INQUILINO:** per sinistro e per annualità assicurativa: interruzioni o sospensioni dell'utilizzo di beni o di attività: 10% del massimale; inquinamento accidentale: 25% del massimale. Le garanzie **RC CAPOFAMIGLIA, RC ANIMALI DOMESTICI e RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA:** prevedono un massimale unico di € 1.000.000 o 2.000.000 per sinistro e per annualità assicurativa come indicato in Polizza. Le garanzie RC Capofamiglia, Rc Inquilino, RC Animali domestici e RC Monopattino e Bici Elettrica prevedono una franchigia unica di € 100, 300 o 500 per sinistro come indicato in Polizza. **INFORTUNI FAMIGLIA:** per le spese mediche è previsto il limite di indennizzo pari a € 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa. La garanzia è prestata fino a capienza del massimale pari a € 50.000 per anno assicurativo. La garanzia prevede una franchigia pari al 3% per invalidità permanente. Le garanzie **DANNI AL FABBRICATO – EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI,** limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “acqua condotta e dispersione di gas”, **DANNI CONTENUTO E MOBILI,** limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “danni causati da fuoriuscita di acqua condotta”, **FURTO CASA, FURTO OGGETTI DI VALORE e SCIPPO E RAPINA** operano dalle ore 24 del giorno di decorrenza nel caso in cui siano già presenti senza soluzione di continuità nella Polizza precedente per il medesimo fabbricato assicurato; diversamente le suddette garanzie sono attive dal 30° giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza (periodo di carenza).



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai soggetti con domicilio abituale in Italia che intendono assicurare la propria abitazione in Italia e/o se stessi e i membri del proprio nucleo familiare per rischi che riguardano la protezione del patrimonio, la responsabilità civile e gli infortuni.



Quali costi devo sostenere?

Sono previsti costi di intermediazione compresi tra un minimo dello 0% e un massimo del 29% del premio pagato al netto di imposte ed oneri parafiscali.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati per iscritto a iptiQ EMEA P&C S.A – tramite posta all'indirizzo Piazza Vetra 17, cap 20123, Milano, tramite mail: complaint_it@iptiq.com , tramite PEC: reclami.iptiq@pec.it . Il riscontro avviene entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Commissariat aux Assurances (CAA), 11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In riferimento alla garanzia INFORTUNI FAMIGLIA mediante valutazione collegiale o arbitrato di un Collegio Medico. In riferimento alle garanzie TUTELA LEGALE BASE e TUTELA LEGALE SUPER mediante arbitrato. Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale: le aliquote delle imposte attualmente in vigore sono: Danni al Fabbricato, Rc Casa, Danni al Contenuto, Furto Casa, Furto oggetti di valore, Scippo e Rapina (esclusa componente Infortuni), Rc Capofamiglia, Rc Inquilino Rc Animali domestici e Rc Monopattino e Bici Elettriche: 22,25% - Infortuni: 2,5% - Tutela Legale: 21,25% - Assistenza: 10%. Detrazione fiscale: applicabile sulla parte di Premio versato per la copertura rischio Morte e/o Invalidità permanente non inferiore al 5%.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA SUL SITO PRIMA.IT E APP.

Contratto di assicurazione multirischi dell'abitazione

Data dell'ultimo aggiornamento: 1 luglio 2025

Sommario

GLOSSARIO	6
1 NORME GENERALI	15
Art. 1 – 1 Modalità di adesione e pagamento dei premi alla stipula	15
Art. 1 – 2 Frazionamento del premio (opzione Polizza mensile)	15
Art. 1 – 3 Pagamento del rinnovo	15
Art. 1 – 4 Periodo di copertura	15
Art. 1 – 5 Casi in cui non viene garantito il tacito rinnovo	16
Art. 1 – 6 Estensione territoriale	16
Art. 1 – 7 Massimali e somme assicurate	16
Art. 1 – 8 Franchigie e scoperti	16
Art. 1 – 9 Diritto del Contraente di recesso - ripensamento	16
Art. 1 – 10 Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione	17
Art. 1 – 11 Recesso in caso di sinistro	17
Art. 1 – 12 Assicurazione collegata a mutuo o altro contratto di finanziamento	17
Art. 1 – 13 Vendita dell'immobile o cessazione della locazione	17
Art. 1 – 14 Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio	17
Art. 1 – 15 Altre assicurazioni	17
Art. 1 – 16 Esagerazione dolosa del danno	17
Art. 1 – 17 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto	18
Art. 1 – 18 Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata	18
Art. 1 – 19 Adempimento delle obbligazioni economiche	18
Art. 1 – 20 Ispezione delle cose assicurate	18
Art. 1 – 21 Modalità di reclamo	18
Art. 1 – 22 Sistemi alternativi delle risoluzioni delle controversie	18
PREMESSA	19
2 FAMIGLIA	20
2.1 RC CAPOFAMIGLIA	20
Art. 2.1 – 1 Persone assicurate	20
Art. 2.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione	20
Art. 2.1 – 3 Massimali	20
Art. 2.1 – 4 Inizio e termine della garanzia	20
Art. 2.1 – 5 Eventi non assicurati	21
Art. 2.1 – 6 Esclusioni	21
Art. 2.1 – 7 Franchigia	21
2.2 RC INQUILINO	21
Art. 2.2 – 1 Persone assicurate	21
Art. 2.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	21
Art. 2.2 – 3 Massimali	21
Art. 2.2 – 4 Inizio e termine della garanzia	21
Art. 2.2 – 5 Eventi non assicurati	22

Art. 2.2 – 6 Cose non assicurate.....	22
Art. 2.2 – 7 Esclusioni	22
Art. 2.2 – 8 Franchigia.....	22
2.3 RC ANIMALI DOMESTICI	22
Art. 2.3 – 1 Persone assicurate.....	22
Art. 2.3 – 2 Oggetto dell'assicurazione	22
Art. 2.3 – 3 Massimali.....	23
Art. 2.3 – 4 Inizio e termine della garanzia	23
Art. 2.3 – 5 Eventi non assicurati	23
Art. 2.3 – 6 Esclusioni	23
Art. 2.3 – 7 Franchigia.....	23
2.4 RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA	23
Art. 2.4 – 1 Persone assicurate.....	23
Art. 2.4 – 2 Oggetto dell'assicurazione	23
Art. 2.4 – 3 Forma di garanzia	23
Art. 2.4 – 4 Massimali.....	24
Art. 2.4 – 5 Inizio e termine della garanzia	24
Art. 2.4 – 6 Eventi non assicurati	24
Art. 2.4 – 7 Esclusioni	24
Art. 2.4 – 8 Franchigia.....	24
2.5 INFORTUNI FAMIGLIA	24
Art. 2.5 – 1 Persone assicurate e limiti d'età	24
Art. 2.5 – 2 Oggetto dell'assicurazione	24
Art. 2.5 – 3 Criteri di indennizzabilità	25
Art. 2.5 – 4 Rinuncia all'azione di rivalsa	25
Art. 2.5 – 5 Massimali.....	25
Art. 2.5 – 6 Persone non assicurabili – cessazione delle garanzie	25
Art. 2.5 – 7 Eventi non assicurabili.....	25
Art. 2.5 – 8 Esclusioni	25
Art. 2.5 – 9 Franchigia.....	26
3 CASA.....	27
3.1 DANNI AL FABBRICATO	27
Art. 3.1 – 1 Persone assicurate.....	27
Art. 3.1 – 2 Cose Assicurate	27
Art. 3.1 – 3 Forma di garanzia	27
Art. 3.1 – 4a Incendio e scoppio	27
Art. 3.1 – 4b Eventi atmosferici e imprevisti.....	27
Art. 3.1 – 5 Spese aggiuntive.....	28
Art. 3.1 – 6 Periodo di carenza	28
Art. 3.1 – 7 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa	28
Art. 3.1 – 8 Cose non assicurate.....	28
Art. 3.1 – 9 Esclusioni	28
Art. 3.1 – 10 Franchigia.....	29
3.2 RC CASA.....	30
Art. 3.2 – 1 Persone assicurate.....	30
Art. 3.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	30
Art. 3.2 – 3 Massimali.....	30
Art. 3.2 – 4 Inizio e termine della garanzia	30
Art. 3.2 – 5 Eventi non assicurati	30

Art. 3.2 – 6 Esclusioni	30
Art. 3.2 – 7 Franchigia.....	31
3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI	31
Art. 3.3 – 1 Persone assicurate.....	31
Art. 3.3 – 2 Cose assicurate.....	31
Art. 3.3 – 3 Forma di garanzia	31
Art. 3.3 – 4 Oggetto dell'assicurazione	31
Art. 3.3 – 5 Limiti di indennizzo	32
Art. 3.3 – 6 Periodo di carenza	32
Art. 3.3 – 7 Spese aggiuntive.....	32
Art. 3.3 – 8 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa	32
Art. 3.3 – 9 Cose non assicurate.....	32
Art. 3.3 – 10 Esclusioni	32
Art. 3.3 – 11 Franchigia.....	33
3.4 FURTO CASA	33
Art. 3.4 – 1 Persone assicurate.....	33
Art. 3.4 – 2 Cose assicurate.....	33
Art. 3.4 – 3 Forma di garanzia	34
Art. 3.4 – 4 Oggetto dell'assicurazione	34
Art. 3.4 – 5 Limiti di indennizzo	34
Art. 3.4 – 6 Periodo di carenza	34
Art. 3.4 – 7 Cose non assicurate.....	34
Art. 3.4 – 8 Esclusioni	34
Art. 3.4 – 9 Franchigia.....	35
3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE	35
Art. 3.5 – 1 Persone assicurate.....	35
Art. 3.5 – 2 Cose assicurate.....	35
Art. 3.5 – 3 Forma di garanzia	35
Art. 3.5 – 4 Oggetto dell'assicurazione	35
Art. 3.5 – 5 Limiti di indennizzo	35
Art. 3.5 – 6 Periodo di carenza	35
Art. 3.5 – 7 Cose non assicurate.....	36
Art. 3.5 – 8 Esclusioni	36
Art. 3.5 – 9 Franchigia.....	36
3.6 SCIPPO E RAPINA	36
Art. 3.6 – 1 Persone assicurate.....	36
Art. 3.6 – 2 Cose assicurate.....	36
Art. 3.6 – 3 Forma di garanzia	36
Art. 3.6 – 4 Oggetto dell'assicurazione	36
Art. 3.6 – 5 Spese aggiuntive.....	36
Art. 3.6 – 6 Periodo di carenza	36
Art. 3.6 – 7 Cose non assicurate.....	36
Art. 3.6 – 8 Estensione territoriale.....	37
Art. 3.6 – 9 Esclusioni	37
Art. 3.6 – 10 Franchigia.....	37
4 ASSISTENZA.....	38
4.1 ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO	38
Art. 4.1 – 1 Persone assicurate.....	38
Art. 4.1 – 2 Cose assicurate.....	38

Art. 4.1 – 3 Oggetto dell'assicurazione	38
Art. 4.1 – 4 Eventi non assicurati	40
Art. 4.1 – 5 Estensione territoriale.....	40
Art. 4.1 – 6 Esclusioni	40
Art. 4.1 – 7 Franchigia.....	41
4.2 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA	41
Art. 4.2 – 1 Persone assicurate.....	41
Art. 4.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	41
Art. 4.2 – 3 Decorrenza della garanzia	42
Art. 4.2 – 4 Esonero di responsabilità.....	42
Art. 4.2 – 5 Estensione territoriale.....	42
Art. 4.2 – 6 Esclusioni e delimitazioni	42
5 TUTELA LEGALE	43
5.1 TUTELA LEGALE BASE	43
Art. 5.1 – 1 Persone assicurate.....	43
Art. 5.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione	43
Art. 5.1 – 3 Massimali.....	43
Art. 5.1 – 4 Decorrenza della garanzia	43
Art. 5.1 – 5 Estensione territoriale.....	44
Art. 5.1 – 6 Esclusioni	44
Art. 5.1 – 7 Franchigia.....	44
5.2 TUTELA LEGALE SUPER	44
Art. 5.2 – 1 Persone assicurate.....	44
Art. 5.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione	44
Art. 5.2 – 3 Massimali.....	45
Art. 5.2 – 4 Decorrenza della garanzia	45
Art. 5.2 – 5 Estensione territoriale.....	45
Art. 5.2 – 6 Esclusioni	46
Art. 5.2 – 7 Franchigia.....	46
6 PRIVACY	47
Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/679.	47
Art. 6 – 1 Finalità del trattamento dei Dati e base giuridica	47
Art. 6 – 2 Modalità del trattamento dei Dati	47
Art. 6 – 3 Conferimento dei Dati.....	47
Art. 6 – 4 Destinatari dei dati.....	47
Art. 6 – 5 Trasferimento verso Paesi Terzi	48
Art. 6 – 6 Conservazione dei Dati	48
Art. 6 – 7 Diritti dell'interessato	48
Art. 6 – 8 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (“DPO”).....	48
7 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	49
7.1 TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	49
7.2 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO	49
Art. 7.2 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – RC Casa – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina – RC Capofamiglia – RC Inquilino – RC Animali domestici – RC Monopattino e bici elettrica.....	49
Art. 7.2 – 2 Infortuni famiglia	50
Art. 7.2 – 3 Assistenza e pronto intervento	50

<i>Art. 7.2 – 4 Tutela legale - Consulenza legale telefonica</i>	50
7.3 COME SI CALCOLA L'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO	51
<i>Art. 7.3 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti)</i>	51
<i>Art. 7.3 – 2 Danni contenuto e mobili</i>	52
<i>Art. 7.3 – 3 Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina</i>	52
<i>Art. 7.3 – 4 Infortuni famiglia</i>	53
<i>Art. 7.3 – 5 Tutela legale</i>	53
7.4 ANTICIPO INDENNIZZI	54
7.5 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO	54
<i>Art. 7.5 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina</i>	54
<i>Art. 7.5 – 2 Infortuni famiglia</i>	54
<i>Art. 7.5 – 3 RC Casa – RC Capofamiglia – RC Inquilino – RC Animali domestici – RC Monopattino e bici elettrica</i>	55
<i>Art. 7.5 – 4 Tutela legale</i>	55

Glossario

Ai seguenti termini viene attribuito il significato qui precisato:

A

Abitazione

Singola unità immobiliare descritta in contratto destinata a dimora abituale, saltuaria o locata, esclusa ogni pertinenza, parte comune o simili.

Abitazione abituale

Abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica, ovvero dove risiedono per la maggior parte dell'anno.

Abitazione saltuaria

Abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

Abitazione locata

Abitazione dell'Assicurato data in locazione, in comodato d'uso, in usufrutto.

Alluvioni e inondazioni

Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini e dighe, anche se derivanti da eventi atmosferici.

Animali domestici

Per la garanzia 2.3 RC ANIMALI DOMESTICI si intendono tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di legge.

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possiede o utilizza nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

Anno/Periodo di costruzione/Ristrutturazione significativa

Anno oppure periodo (es. "dal 1960 al 1969") in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione del fabbricato. Alla costruzione a nuovo è equiparata la ristrutturazione del fabbricato con integrale rifacimento dell'impianto elettrico, delle tubazioni degli impianti idrici e di riscaldamento.

Annualità assicurativa

Periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa.

Apparecchiature elettroniche

Personal computer, notebook, tablet, smartphone, fax, apparecchiature per la domotica, apparecchiature fonoaudiovisive (ad es. impianti stereofonici, riproduttori musicali portatili, televisori, decoder, modem, videocamere e fotocamere, consolle per videogiochi, lettori dvd o blu-ray), e loro accessori.

Appartamento

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente all'interno, ma con accesso comune dall'esterno dell'immobile.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dalla Polizza.

B

Bicicletta a pedalata assistita

Bicicletta dotata di un motore ausiliario elettrico la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

C

Carenza

Periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la data in cui la copertura diventa effettiva.

Cassaforte

Mobile con parete e battente di spessore adeguato, costruito usando materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La cassaforte deve soddisfare almeno uno dei due requisiti di seguito indicati:

- dotata di corpo in acciaio dello spessore minimo due millimetri, cementata nel muro o ancorata al pavimento con bulloni saldati o con testa spezzata in modo che non possa essere asportata senza la demolizione del muro o del pavimento;
- di peso non inferiore ai 200 Kg (duecento chilogrammi).

Colpa grave

Comportamento involontario da cui deriva un fatto illecito, commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme.

Compagnia

iptiQ EMEA P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, Piazza Vetra 17, cap 20123, di seguito "iptiQ EMEA P&C S.A."

Contenuto

Mobili, arredamento, tutto ciò che serve per uso domestico e personale compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero purché contenuto nei locali del fabbricato assicurato e nelle sue pertinenze.

In riferimento alla garanzia 3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI sono esclusi dal contenuto:

- i gioielli e gli oggetti di pregio posti nelle pertinenze;
- i valori ovunque riposti;
- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni;
- i velivoli;
- gli animali;

- nel caso in cui il Contraente agisca in qualità di proprietario di un'abitazione locata a terzi, tutto quanto di proprietà dei locatari;
- tutto quanto previsto alla voce **Fabbricato**.

In riferimento alla garanzia 3.4 FURTO CASA sono esclusi dal contenuto:

- i gioielli, gli oggetti di pregio e i valori;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici e/o parti di essi;
- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni;
- i velivoli;
- il furto di serramenti.

In riferimento alla garanzia 3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE, le cose assicurate sono:

- oggetti di pregio: orologi, quadri, tappeti, oggetti d'arte, pellicce, raccolte e collezioni;
- gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, argento, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura;
- valori (denaro, carte, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile).

Sono **escluse** le cose assicurate poste nelle pertinenze del fabbricato assicurato.

In riferimento alla garanzia 3.6 SCIPPO E RAPINA, sono **esclusi** i gioielli, gli oggetti di pregio ed i valori **in caso di furto con destrezza**.

Contraente

La persona con la quale è stipulato il contratto.

D

Disabitazione

Assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. **La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.** La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

E

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità

F

Fabbricato

L'intera costruzione edile occupata dall'abitazione assicurata indicata in contratto.

Si intendono inclusi:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionali e le opere di fondazione o interrate;
- le pertinenze (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine ad uso privato) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'abitazione principale;**
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato;
- le recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, serramenti, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento in un condominio), **sono comprese le rispettive quote di proprietà comune.**

In riferimento alle garanzie di 3.1 DANNI AL FABBRICATO **sono esclusi:**

- **cose all'aperto, ad eccezione di: recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **l'area su cui è costruito il fabbricato;**
- **parchi, giardini, strade private, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;**
- **statue e affreschi che hanno valore artistico;**
- **i muri di contenimento;**
- **gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici;**
- **quanto definito come Contenuto.**

Sono assicurabili fabbricati con caratteristiche, ubicazione e destinazione d'uso conformi a quanto indicato in PREMessa delle Condizioni Generali di Assicurazione rispettando i requisiti costruttivi identificati dalle tipologie A (tradizionale) e B (in legno).

Fenomeno elettrico

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

Franchigia

L'importo dedotto dall'importo indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato. Può essere espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata.

Furto

Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Furto con destrezza

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale

particolare abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sia su cose che siano indosso all'Assicurato, sia su cose a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

G

Gioielli

Oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, argento, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.

I

Impianto idrico

Insieme di apparecchiature idrauliche, tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del fabbricato per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane.

Implosione

Improvviso cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di un appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

Importo liquidabile dalla Compagnia in base alle condizioni di assicurazione.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Invalidità permanente

Perdita definitiva, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione esercitata, avendo come unico riferimento la tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.

L

Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi stabilmente collocate su finestre, porte e porte finestre.

Limite di indennizzo

In alcuni casi è previsto dal contratto che la somma pagata dalla Compagnia non superi un determinato importo. Il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa **ad eccezione delle garanzie 2.5 INFORTUNI FAMIGLIA, 4.1 ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO, 5.1 TUTELA LEGALE BASE E 5.2 TUTELA LEGALE SUPER.**

Locatario

Chi prende un bene in affitto.

Locatore

Chi dà un bene in affitto.

M

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria:

- quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici;
- quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Manutenzione straordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi edilizi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria:

- che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
- che riguardano le opere e le modifiche necessarie per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici;

se non alterano i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportano modifiche delle destinazioni d'uso.

Massimale

Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia per sinistro e per annualità assicurativa.

Materiali incombustibili

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750C° non danno luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

N

Nucleo familiare

L'intero insieme delle persone che fanno parte dello stato di famiglia dell'Assicurato.

O

Occlusioni

La chiusura o la riduzione del volume interno della condotta determinate da corpi estranei, **escluse le incrostazioni o le sedimentazioni.**

Oggetti di pregio

Orologi, quadri, tappeti, oggetti d'arte, pellicce, raccolte e collezioni.

P

Pertinenze

Dipendenze dell'abitazione quali ad esempio cantine, soffitte, box anche se ubicati in corpi separati che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'abitazione principale.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio	La somma che il Contraente deve alla Compagnia a titolo di corrispettivo dell'assicurazione.
Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione per la quale Compagnia si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale.
R	
Rapina/estorsione	Impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand'anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
Residui del sinistro	Le tracce o i residui del bene che ha subito un sinistro.
Rivalsa	L'azione esercitata dalla Compagnia per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento.
S	
Sciacallaggio	Attività di chi si dà al saccheggio di case e negozi abbandonati in conseguenza di calamità.
Scippo	Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che resta a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.
Secondo rischio	Copertura assicurativa che viene prestata per la parte di danno non coperta da altra polizza (primo rischio).
Serramenti	Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza, destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nel fabbricato (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Somma assicurata	Massima somma indennizzabile dalla Compagnia per sinistro e per annualità assicurativa.
Stillicidio	Lento e costante sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità.

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi S.C.A.R.L. con sede sociale in Sesto San Giovanni, piazza Indro Montanelli 20, costituita da: sistemi, reti, responsabili e personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Superficie in mq

La superficie complessiva del fabbricato, espressa in metri quadri, comprensiva di balconi, terrazzi, cantine, soffitte e box.

T

Terremoto

Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terzi

Se non altrimenti specificato, si intende qualunque persona, eccetto:

- a) Contraente e Assicurato;
- b) coniuge, genitori, suoceri, figli del Contraente/Assicurato e ogni altra persona che fa parte del suo stato di famiglia;
- c) persone che sono in rapporto di dipendenza con il Contraente/Assicurato. Quando il Contraente/Assicurato/danneggiato non è una persona fisica:
- d) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera b).

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

V

Valore a nuovo per il contenuto

Il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto oppure equivalenti per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Valore a nuovo per il fabbricato

La spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato mantenendo le caratteristiche preesistenti, escludendo il valore dell'area.

Valore Intero

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, determinato secondo i criteri riportati in Polizza e conseguentemente soggetta al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).

Tale regola proporzionale non è operante:

- qualora la superficie in metri quadrati accertata al momento del sinistro non ecceda di oltre il 20% (venti per cento) la superficie in metri quadri dichiarata in Polizza;

- qualora l'ammontare del danno non superi la somma assicurata riportata nel vincolo, se presente.

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile.

Villa a schiera o plurifamiliare

La porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, con accesso indipendente dall'esterno dell'immobile.

Villa singola monofamiliare

L'immobile dotato di locali con una o più porte individuali di accesso dall'esterno.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1 Norme generali

Art. 1 – 1 Modalità di adesione e pagamento dei premi alla stipula

Per aderire al contratto il Contraente deve pagare il premio previsto e inviare a Prima Assicurazioni i documenti richiesti. Il premio è dovuto per intero e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte alle scadenze stabilite.

I pagamenti possono essere effettuati con:

- **bonifico bancario**, sui conti correnti di volta in volta comunicati da Prima Assicurazioni, indicando nella causale del versamento:
 1. cognome e nome del Contraente;
 2. numero di preventivo o contratto;
- **carta di credito**, comunicando i dati a Prima Assicurazioni;
- **PayPal**.

Il pagamento rateale può essere effettuato con carta di credito non ricaricabile o Paypal, pre-autorizzando il prelievo di tutte le rate successive.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il Contraente non paga una delle rate successive alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza di rata, come previsto dal Codice Civile (Art. 1901 "Mancato pagamento del premio").

Prima di attivare la Polizza, la Compagnia verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Prima Assicurazioni può richiedere al Contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. **Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del Contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile (Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave").**

Il Contraente ha il diritto di scegliere se ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (e-mail), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Prima Assicurazioni di rispedire documentazione in formato cartaceo. Prima Assicurazioni richiede al Contraente di firmare ed inviare una copia del contratto via e-mail (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo contratti@prima.it.

Art. 1 – 2 Frazionamento del premio (opzione Polizza mensile)

Qualora concesso dalla Compagnia, il premio annuale può essere frazionato in 12 rate, pagabili con carta di credito (non prepagata) o Paypal. Resta inteso che il Contraente pre-autorizza già alla stipula della Polizza il prelievo di tutte le rate.

L'addebito della prima rata avviene secondo le modalità descritte all'Art. 1 – 1 precedente. L'addebito delle rate successive alla prima viene eseguito automaticamente 5 giorni prima della loro scadenza. Se l'addebito non va a buon fine, Prima Assicurazioni effettua altri tentativi di prelievo sulla stessa carta di credito.

Art. 1 – 3 Pagamento del rinnovo

Se il contratto non è stato disdettato né dalla Compagnia né dal Contraente, il pagamento del rinnovo è dovuto entro 15 giorni dalla scadenza della annualità. La Compagnia si impegna a mantenere operanti le coperture fino e non oltre tale termine. Resta inteso che se la Polizza è stata disdettata tutte le coperture cessano alla scadenza della annualità.

Nella condizione in cui il rinnovo avvenga in maniera tacita, senza modifiche peggiorative alle condizioni di premio e/o di copertura, Prima Assicurazioni si riserva il diritto di prelevare automaticamente il premio cinque giorni prima della scadenza della Polizza utilizzando la stessa modalità di pagamento con cui è stato acquistato il contratto; se l'addebito non va a buon fine, Prima Assicurazioni effettua dei tentativi di prelievo fino al 15° giorno successivo alla scadenza della Polizza.

Se il pagamento del rinnovo avviene oltre il 15° giorno dalla scadenza della Polizza, si applica il periodo di carenza come descritto all'Art. 1 – 4.

Art. 1 – 4 Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in contratto. Le coperture sono valide fino alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in contratto. **Il contratto ha durata di un anno con tacito rinnovo.**

Le garanzie operano:

- in riferimento alla garanzia Art 3.1 – 4b Eventi atmosferici e imprevisti, limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “acqua condotta e dispersione di gas”;
- in riferimento alla garanzia 3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI, limitatamente agli eventi “scariche, correnti e altri fenomeni elettrici” e “danni causati da fuoriuscita di acqua condotta”;
- in riferimento alle garanzie 3.4 FURTO CASA, 3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE e 3.6 SCIPPO E RAPINA;

dalle ore 24 del giorno di decorrenza nel caso in cui siano già presenti senza soluzione di continuità nella Polizza precedente per il medesimo fabbricato assicurato; diversamente le suddette garanzie sono attive dal 30° giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza (periodo di carenza). In caso di sinistro accaduto entro 30 giorni dalla decorrenza della Polizza, la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato copia della Polizza precedente comprovante l'osservanza di tali requisiti. **La mancata produzione della documentazione probatoria renderà le prestazioni assicurative non operanti, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell'indennizzo.**

Resta inteso che il pagamento del rinnovo oltre il 15° giorno dalla scadenza della Polizza, costituisce soluzione di continuità e pertanto è applicabile il periodo di carenza.

A ogni scadenza annuale il contratto viene prorogato per un ulteriore anno senza modifiche peggiorative alle condizioni di premio e/o di copertura. La proroga avviene se il premio viene pagato e se non viene data disdetta (via posta elettronica semplice o certificata) da una delle due parti. La disdetta può essere data:

- dal Contraente, **almeno 15 giorni prima della data di scadenza;**
- dalla Compagnia (o da Prima Assicurazioni per conto della Compagnia), **almeno 30 giorni prima della data di scadenza.**

Se il contratto è vincolato a favore di terzi, il Contraente può disdire soltanto tramite raccomandata A/R o pec ed inoltrando il consenso scritto del vincolatario.

Art. 1 – 5 Casi in cui non viene garantito il tacito rinnovo

In occasione di ogni rinnovo, la Compagnia può modificare le condizioni di premio e/o di copertura. In tal caso, le nuove condizioni vengono comunicate al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente è libero di non accettare le nuove condizioni di premio e/o di copertura, se peggiorative rispetto alla Polizza in scadenza, astenendosi dal pagamento. In tal caso il contratto si intende risolto senza necessità di dare disdetta. Se il Contraente paga il premio, il contratto si rinnova integralmente alle nuove condizioni proposte dalla Compagnia.

Art. 1 – 6 Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l'assicurazione vale in **Unione Europea, Norvegia, Islanda, Regno Unito, Andorra, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.**

Art. 1 – 7 Massimali e somme assicurate

Le garanzie vengono prestate nei limiti dei massimali e delle somme assicurate specificati in contratto.

Art. 1 – 8 Franchigie e scoperti

Tutte le garanzie delle sezioni CASA e FAMIGLIA operano, per ogni sinistro, **previa applicazione degli scoperti e/o franchigie indicati in Polizza.** Se è prevista una percentuale di scoperto, si applica l'importo dello scoperto con il minimo della franchigia.

Tutte le garanzie delle sezioni TUTELA LEGALE e ASSISTENZA **non prevedono franchigie.**

Art. 1 – 9 Diritto del Contraente di recesso - ripensamento

Il Contraente, **entro 14 giorni dalla conclusione del contratto**, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dallo stesso. Se il contratto è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere **entro 60 giorni dalla conclusione del contratto.**

Il Contraente deve inviare a Prima Assicurazioni i seguenti documenti:

- consenso scritto da parte del vincolatario (in presenza del vincolo);
- richiesta scritta di ripensamento da parte del Contraente.

I documenti devono essere spediti a Prima Assicurazioni SpA via posta raccomandata A/R presso Piazzale Loreto 17, 20131 Milano o tramite pec a prima.it@legalmail.it.

Alla ricezione di detta documentazione **Prima Assicurazioni rimborserà il premio pagato al netto di imposte.** Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

In assenza di vincolo la documentazione può essere inoltrata unicamente tramite e-mail a interruzioni.casa@prima.it.

Il modulo per il recesso - ripensamento può essere richiesto al servizio clienti 02.72.62.64.62 o tramite e-mail a interruzioni.casa@prima.it. Qualora un sinistro si sia effettivamente verificato, il diritto di recesso non potrà essere richiesto. **Nel caso di dichiarazione non veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenute.**

Art. 1 – 10 Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Non è prevista la possibilità di richiedere la sospensione della Polizza.

Art. 1 – 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione. Il recesso si effettua con una comunicazione scritta da inviare all'altra parte e **ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di comunicazione**. Il Contraente può inviare la richiesta di recesso tramite raccomandata alla Compagnia, e per essa a Prima Assicurazioni S.p.A. via posta raccomandata A/R presso Piazzale Loreto 17, 20131 Milano.

In caso di recesso da parte dell'Assicurato, se il contratto è vincolato a favore di terzi, la Compagnia e per essa Prima Assicurazioni Spa deve ricevere anche il consenso scritto da parte del vincolatario. La Compagnia si obbliga a comunicare tramite raccomandata al vincolatario con preavviso di almeno 60 giorni, l'intenzione di recedere dal contratto.

Prima Assicurazioni rimborsa al Contraente la parte di premio non usufruito al netto delle imposte. Per l'esercizio del diritto di recesso entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali.

Art. 1 – 12 Assicurazione collegata a mutuo o altro contratto di finanziamento

Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, **Prima Assicurazioni rimborsa al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte**, dopo aver ricevuto un consenso scritto da parte del vincolatario. L'Assicurato può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative per la durata residua e alle condizioni pattuite, indicando eventualmente il nuovo beneficiario.

Art. 1 – 13 Vendita dell'immobile o cessazione della locazione

Nel caso di vendita dell'immobile assicurato o di cessata locazione, **Prima Assicurazioni rimborsa al Contraente il premio non usufruito al netto delle imposte**, previa ricezione ad opera del Contraente della documentazione richiesta (ad esempio, in caso di vendita, copia dell'atto di compravendita ovvero, in caso di locazione, copia della lettera di recesso o risoluzione del contratto di locazione). Prima Assicurazioni procederà previa verifica con il rimborso del premio dalla data di comunicazione ad opera del Contraente.

Il modulo di interruzione può essere richiesto al servizio clienti 02.72.62.64.62, tramite e-mail a interruzioni.casa@prima.it o scaricato dall'area personale del sito internet www.prima.it.

Resta fermo quanto previsto dal successivo Art. 1 – 14 relativamente agli obblighi di comunicazione del Contraente ai fini del pagamento del danno secondo quanto stabilito dal presente contratto di assicurazione in caso di eventuale sinistro.

Art. 1 – 14 Dichiarazioni del Contraente relative alle circostanze del rischio e aggravamento del rischio

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. **Eventuali rettifiche devono essere comunicate** tramite posta elettronica semplice o certificata **entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Secondo quanto previsto dal Codice Civile (Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave")**, se il Contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, e si può arrivare alla cessazione dell'assicurazione.

Il Contraente deve comunicare a Prima Assicurazioni tramite posta elettronica semplice o certificata qualunque variazione rispetto alle dichiarazioni fornite al momento della stipula o successivamente. **Secondo quanto previsto dal Codice Civile (Art. 1898 "Aggravamento del rischio")**, se il Contraente non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato, e la Compagnia può recedere dall'assicurazione.

Art. 1 – 15 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare a Prima Assicurazioni se esistono altre assicurazioni per rischi analoghi presso altri assicuratori:

- prima di stipulare la Polizza, se sono preesistenti;
- al momento della loro attivazione, se le stipula successivamente;
- al momento del sinistro, se si tratta di coperture assicurative automatiche che derivano da carte di credito, conti correnti bancari o assicurazioni cumulative.

In ogni caso, se quando avviene un sinistro coesistono più assicurazioni sugli stessi beni assicurati e per lo stesso tipo di rischio, **il Contraente/l'Assicurato deve comunicare a ciascun assicuratore gli altri contratti stipulati, come previsto dal Codice Civile (Art. 1910 "Assicurazione presso diversi assicuratori")**.

Art. 1 – 16 Esagerazione dolosa del danno

Se l'Assicurato o il Contraente esagerano dolosamente l'ammontare del danno perdono ogni diritto all'indennizzo.

Art. 1 – 17 Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti che derivano dal contratto di assicurazione **si prescrivono dopo due anni** dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione (Art. 2952 del Codice Civile 2° comma, così come modificato dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Relativamente alle garanzie di responsabilità civile (2.1 RC CAPOFAMIGLIA, 2.2 RC INQUILINO, 2.3 RC ANIMALI DOMESTICI, 2.4 RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA e 3.2 RC CASA), il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo richiede il risarcimento del danno all'Assicurato o promuove contro di lui la relativa azione giudiziale.

Art. 1 – 18 Legge applicabile, oneri fiscali, foro competente e lingua utilizzata

Al contratto si applica la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 1 – 19 Adempimento delle obbligazioni economiche

La Compagnia estingue le proprie obbligazioni:

- **relative a rimborsi di premio, attraverso il metodo con cui è stato effettuato il pagamento in fase di acquisto della Polizza;**
- **relative ai sinistri, tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.**

Ogni indennizzo liquidabile viene corrisposto in Italia in Euro. Per eventuali conversioni di altre valute si applica il cambio del giorno di liquidazione del sinistro.

Art. 1 – 20 Ispezione delle cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di ispezionare i beni da assicurare o già assicurati; l'Assicurato e il Contraente hanno l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni necessarie.

Art. 1 – 21 Modalità di reclamo

Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto a iptiQ EMEA P&C S.A. presso uno dei seguenti recapiti:

posta: iptiQ EMEA P&C S.A. - Ufficio Reclami – Piazza Vetra 17, 20123 Milano

e-mail: complaint_it@iptiq.com

PEC: reclami.iptiq@pec.it

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto della risposta al reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi a IVASS presso uno dei seguenti recapiti:

posta: IVASS, Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma

fax: 06.42.133.206

PEC: ivass@pec.ivass.it

Fornendo la documentazione relativa al reclamo gestito da iptiQ EMEA P&C S.A.

Art. 1 – 22 Sistemi alternativi delle risoluzioni delle controversie

In caso di controversie in materia assicurativa è necessario ricorrere alla mediazione obbligatoria, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge. Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario pertanto rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

È possibile attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Premessa

Le garanzie:

- **DANNI AL FABBRICATO (INCENDIO E SCOPPIO, EVENTI ATMOSFERICI E IMPREVISTI);**
- **RC CASA;**
- **DANNI CONTENUTO E MOBILI;**
- **FURTO CASA;**
- **FURTO OGGETTI DI VALORE;**
- **RC CAPOFAMIGLIA;**
- **RC INQUILINO;**
- **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO**

operano esclusivamente in relazione a fabbricati (ad esempio ville) o porzioni di fabbricato (ad esempio appartamenti) che sono destinati al solo uso abitativo e che si trovano in Italia.

Tali fabbricati, considerati nella loro totalità, devono avere le seguenti caratteristiche:

- **essere in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione;**
- **essere adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali.**

Sono **esclusi** i fabbricati:

- **in costruzione e/o in fase di ampliamento;**
- **disabitati continuativamente da più di 270 giorni;**
- **inagibili** (per mancanza di autorizzazioni amministrative);
- **inabitabili** (fatiscenti, con rischi di crollo o privi di situazioni igieniche accettabili).

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

a) **Tipo A (tradizionale)** Fabbricato con pareti esterne e manto esterno del tetto costruiti con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.

b) **Tipo B (in legno)** Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione, **a condizione che tali pareti abbiano una resistenza al fuoco pari alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora)**. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale. Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di fissaggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Le garanzie:

- **SCIPPO E RAPINA;**
- **INFORTUNI FAMIGLIA;**
- **RC CAPOFAMIGLIA;**
- **RC INQUILINO;**
- **RC ANIMALI DOMESTICI;**
- **RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA;**
- **ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO;**
- **CONSULENZA LEGALE TELEFONICA;**
- **TUTELA LEGALE BASE;**
- **TUTELA LEGALE SUPER**

proteggono il Contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia. **Per la garanzia Infortuni famiglia sono assicurabili solo persone che hanno meno di 68 anni.**

2 Famiglia

2.1 RC CAPOFAMIGLIA

Art. 2.1 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il Contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del Contraente.

Art. 2.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia assicura il rischio che deriva dalle attività della vita privata **esclusi i rischi che riguardano le attività professionali**. La Compagnia tiene indenne gli assicurati per le somme che devono risarcire (capitale, interesse e spese) se civilmente responsabili, ai sensi di legge, di danni causati involontariamente a terzi che comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o danneggiamento di cose.**

Sono coperti solo i rischi dovuti a fatto accidentale che derivano da:

A) Eventi legati alla Conduzione:

- a) dei locali adibiti ad abitazione abituale o saltuaria, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale. Sono comprese le pertinenze, le aree adiacenti adibite a giardino e le parti comuni, per la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere;
- b) conseguenti ai lavori di sola manutenzione ordinaria dei locali costituenti abitazione abituale o saltuaria;
- c) dei locali presi in locazione dall'Assicurato per un periodo di vacanza **non superiore a due mesi (c.d. "rc della vacanza")**;
- d) per danni causati da incendio, esplosione e scoppio dei locali costituenti abitazione abituale o saltuaria (c.d. "ricorso terzi") **entro il massimale pari a 250.000,00 Euro per sinistro e per annualità assicurativa**;

B) Eventi legati alla Vita Privata:

- e) normali attività inerenti il tempo libero quali ad esempio: bricolage, giardinaggio, pesca, hobbistica, modellismo, partecipazione ad attività scolastiche;
- f) esercizio di attività sportive in qualità di dilettante, compresa nautica a remi ed a vela, purché l'imbarcazione sia di lunghezza inferiore a mt 6,50, windsurf, surf e kitesurf;
- g) responsabilità civile dell'Assicurato per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) degli addetti anche in modo occasionale ai servizi domestici, badanti o baby-sitter subiti durante il lavoro alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in **regola con gli obblighi** dell'assicurazione di legge ed il **rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia**;
- h) l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
- i) consumo di bevande e cibi in casa dell'Assicurato purché preparati dallo stesso che provochino intossicazione o avvelenamento;
- j) attività occasionale di volontariato, con esclusione di tutte le attività di natura professionale e/o svolte in qualità di iscritto ad associazioni;
- k) fatti commessi da figli minorenni, anche se in temporanea cura, anche quotidiana, a familiari dell'Assicurato quali ad esempio i nonni. Restando esclusi i danni subiti da questi ultimi;
- l) i fatti di figli minorenni di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all'estero per vacanze studio;
- m) la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico.

La garanzia copre anche, entro il massimale indicato in Polizza:

- n) i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia 2.1 RC CAPOFAMIGLIA **fino al 10% del massimale** indicato in contratto **per sinistro e per annualità assicurativa**;
- o) i danni da **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo **fino al 25% del massimale per sinistro e per annualità assicurativa**.

Art. 2.1 – 3 Massimali

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Monopattino e bici elettrica sono prestate entro il massimale unico indicato in Polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 2.1 – 4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.1 – 5 Eventi non assicurati

La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato.

Art. 2.1 – 6 Esclusioni

La garanzia non copre:

- la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- la responsabilità dell'Assicurato per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto).

Sono esclusi i danni che derivano:

- da eventi coperti dalla garanzia 2.2 RC Inquilino;
- dalla proprietà di animali domestici;
- dall'esercizio della caccia;
- dall'uso di animali da sella;
- dalla pratica di campeggio;
- da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato;
- dall'impiego di veicoli e rimorchi per cui è obbligatoria l'assicurazione, di natanti e di tutti i velivoli con o senza pilota ad eccezione dei droni impiegati esclusivamente per scopi ricreativi;
- dalla circolazione su mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico eccetto le carrozzine e scooter per disabili;
- da pratica di paracadutismo, parapendio, sport automobilistici e motociclisti, sport aerei in genere;
- da pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;
- da detenzione e uso di esplosivi, petardi, armi per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili.

Art. 2.1 – 7 Franchigia

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Inquilino, RC Animali domestici e RC Monopattino e bici elettrica prevedono una franchigia unica indicata in Polizza.

2.2 RC INQUILINO

Art. 2.2 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il Contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del Contraente.

Art. 2.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza, i danni materiali e diretti al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- b) **esplosione, implosione o scoppio**;
- c) **fumo o vapori** che si sviluppano a seguito di incendio, esplosione, implosione o scoppio.

qualora l'Assicurato risulti locatario, usufruttuario o comodatario del fabbricato indicato in Polizza e per i quali sia tenuto responsabile **entro il massimale indicato nel contratto (c.d. "rischio locativo")**.

La garanzia copre anche, entro la somma assicurata indicata in Polizza:

- d) i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia 2.2 RC INQUILINO **fino al 10% del massimale** indicato in contratto **per sinistro e per annualità assicurativa**;
- e) i danni da **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo **fino al 25% del massimale per sinistro e per annualità assicurativa**.

Art. 2.2 – 3 Massimali

La garanzia è prestata entro il massimale indicato in Polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 2.2 – 4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.2 – 5 Eventi non assicurati

La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato.

Art. 2.2 – 6 Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- cose all'aperto, ad eccezione di: recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, strade private, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- i muri di contenimento;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici;
- quanto definito come Contenuto.

Art. 2.2 – 7 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che derivano da gelo, umidità, stillicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio esplosione o scoppio;
- che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- che derivano da furto;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;
- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana.

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Art. 2.2 – 8 Franchigia

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Inquilino, RC Animali domestici e RC Monopattino e bici elettrica prevedono una franchigia unica indicata in Polizza.

2.3 RC ANIMALI DOMESTICI

Art. 2.3 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il Contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del Contraente

se sono proprietari di animali domestici.

Art. 2.3 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia assicura il rischio che deriva dalla proprietà di animali domestici, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla o da cortile;
- altri animali, anche esotici, purché posseduti nel rispetto delle norme di legge.

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che l'Assicurato possiede o utilizza nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

La Compagnia si impegna a liquidare le somme che l'Assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni causati a terzi in relazione alla proprietà e all'uso dell'animale domestico, se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

La garanzia opera solo se la conduzione dell'animale avviene secondo le disposizioni di legge.

Se l'animale assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l'animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.

Art. 2.3 – 3 Massimali

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Monopattino e bici elettrica sono prestate entro il massimale unico indicato in Polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 2.3 – 4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.3 – 5 Eventi non assicurati

La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato.

Art. 2.3 – 6 Esclusioni

La garanzia non copre la responsabilità:

- per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo;
- dell'Assicurato per i danni a persone che coabitano con lui (ad esempio se concede loro una stanza in affitto);
- del conduttore del fabbricato nei confronti del proprietario.

Sono esclusi i danni:

- che si verificano durante lo svolgimento di attività professionali o comunque retribuite fatta eccezione per i cani utilizzati per l'assistenza ai non vedenti;
- che derivano dalla caduta da cavallo o da altri animali da sella;
- che derivano da furto;
- che derivano dall'esercizio della caccia;
- che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive.

Art. 2.3 – 7 Franchigia

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Inquilino, RC Animali domestici e RC Monopattino e bici elettrica prevedono una franchigia unica indicata in Polizza.

2.4 RC MONOPATTINO E BICI ELETTRICA

Art. 2.4 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il Contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del Contraente.

Art. 2.4 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia assicura il rischio che deriva dalla circolazione su **monopattini elettrici** e **biciclette a pedalata assistita (e-bike)** impegnandosi a liquidare le somme che gli assicurati devono risarcire (capitale, interessi e spese) se sono civilmente responsabili ai sensi di legge di danni a terzi:

- conseguenti a un fatto accidentale;
- causati involontariamente;

e se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

È assicurata solo la circolazione su monopattini e biciclette la cui velocità generata dal motore elettrico non deve poter superare i 25 km orari. **Per le persone che hanno più di 14 anni la garanzia opera solo se la conduzione del mezzo avviene secondo le disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.**

Sono coperti anche i rischi che derivano da fatti dolosi di persone di cui l'Assicurato deve rispondere se non hanno più di 14 anni.

Art. 2.4 – 3 Forma di garanzia

In caso di coesistenza di un'altra assicurazione per lo stesso rischio, l'assicurazione viene prestata a **secondo rischio** per l'eccedenza rispetto al massimale dell'altra assicurazione, **fermi in ogni caso i limiti e le condizioni tutte di cui alla presente garanzia.**

Nel caso di monopattino elettrico preso a noleggio, la garanzia opera ad integrazione delle coperture assicurative sulla responsabilità civile stipulate con la società di noleggio e a rimborso di scoperti o franchigie eventualmente previsti.

Rimangono integralmente a carico dell'Assicurato:

- **i costi applicati per i danni materiali subiti dal veicolo noleggiato;**
- **sanzioni o multe imposte dalle autorità di polizia;**
- **il corrispettivo per il noleggio;**
- **danni derivanti da violazione di leggi e regolamenti.**

Esempio: danni a terzi con monopattino elettrico preso a noleggio

Danni recati a terzi: 1.000 €

Franchigia presente nel contratto di noleggio a carico dell'Assicurato: 500 €

Franchigia indicata in Polizza: 100 €

Importo liquidato all'Assicurato: 500 € - 100 € = 400 €

Art. 2.4 – 4 Massimali

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Animali domestici e RC Monopattino e bici elettrica sono prestate entro il massimale unico indicato in Polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 2.4 – 5 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 2.4 – 6 Eventi non assicurati

La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato.

Art. 2.4 – 7 Esclusioni

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Sono esclusi i danni:

- **utilizzando diversi mezzi di locomozione azionati da un motore elettrico (segway, hoverboard, monocicli elettrici);**
- **alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **in aree non deputate alla circolazione;**
- **che si verificano durante le attività professionali;**
- **che si verificano durante la partecipazione a manifestazioni sportive agonistiche e comunque a manifestazioni sportive retribuite;**
- **che derivano da furto, incendio, esplosione o scoppio del veicolo elettrico assicurabile dell'Assicurato o che lo stesso detenga.**

Art. 2.4 – 8 Franchigia

Le garanzie RC Capofamiglia, RC Inquilino, RC Animali domestici e RC Monopattino e bici elettrica prevedono una franchigia unica indicata in Polizza.

2.5 INFORTUNI FAMIGLIA

Art. 2.5 – 1 Persone assicurate e limiti d'età

Sono assicurati il Contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia **solo se alla data di decorrenza del contratto non hanno compiuto il 68° anno d'età**. Se l'Assicurato compie il 68° anno di età durante il periodo di validità del contratto, la copertura assicurativa resta valida fino alla scadenza del contratto in vigore.

Art. 2.5 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia liquida, entro il massimale indicato in Polizza, gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico ed extraprofessionale che abbiano causato all'Assicurato:

- **Invalidità permanente:** l'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato avendo come **unico riferimento la tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa**. Nei casi di invalidità permanente non specificati in tabella, l'indennità sarà stabilita prendendo a riferimento la complessiva riduzione della capacità lavorativa generica e procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. La perdita totale,

anatomica o funzionale, di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

- **Morte:** la Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato, in parti uguali, se la morte si verifica entro due anni dal giorno del sinistro, in assenza di eventuale diversa designazione scritta dell'Assicurato, anche in forma testamentaria. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se l'Assicurato muore entro due anni dal giorno del sinistro e per conseguenza dello stesso, gli eredi dell'Assicurato hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente.

La garanzia copre inoltre le **spese mediche** in caso di infortunio liquidabile a termini delle condizioni di assicurazione, ovvero l'invalidità permanente sia superiore alla franchigia. La Compagnia riconosce il rimborso, **sino alla somma assicurata indicata in Polizza per sinistro e per annualità assicurativa**, per le spese documentate e sostenute, relativamente a:

- a) accertamenti diagnostici;
- b) prestazioni mediche specialistiche (con **esclusione della sostituzione di dispositivi protesici di qualsiasi genere**);
- c) in caso di ricovero in struttura sanitaria pubblica o privata, anche le spese sostenute durante il ricovero per rette di degenza, onorari dei medici curanti, medicinali, diritti di sala operatoria, materiali d'intervento (compreso i dispositivi protesici terapeutici provvisori o definitivi applicati durante l'intervento con **esclusione della sostituzione di protesi posizionate anteriormente al sinistro**).

Art. 2.5 – 3 Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, che sono indipendenti da condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti o sopravvenute all'infortunio. In particolare, se l'infortunio colpisce una persona che al momento del sinistro non è fisicamente integra e sana, saranno pagate soltanto le conseguenze dell'infortunio ma **non sarà indennizzato quanto imputabile a condizioni fisiche preesistenti**, ovvero saranno indennizzate le sole conseguenze che si sarebbero comunque verificate se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano.

Art. 2.5 – 4 Rinuncia all'azione di rivalsa

La Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa verso il responsabile dell'infortunio, lasciando integri i diritti dell'Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili.

Art. 2.5 – 5 Massimali

La garanzia è prestata **fino a capienza del massimale indicato in Polizza per anno assicurativo indipendentemente dal numero di sinistri occorsi e dal numero di assicurati coinvolti durante l'annualità assicurativa**.

Art. 2.5 – 6 Persone non assicurabili – cessazione delle garanzie

La Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione se al momento della stipulazione della Polizza fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da: **osteoporosi, tumore alle ossa, epilessia, alcolismo, sieropositività HIV, A.I.D.S., insulino-dipendenza, tossico-dipendenza, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidei**.

Si precisa, perciò, che qualora l'Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto l'assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato e non potrà essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che di conseguenza verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.

Art. 2.5 – 7 Eventi non assicurabili

La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato e/o dei beneficiari.

Art. 2.5 – 8 Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni che derivano da:

- **malformazioni o difetti fisici preesistenti all'effetto dell'assicurazione;**
- **esercizio di una professione, un mestiere o comunque un'attività retribuita;**
- **attività svolte in violazione di norme di legge;**
- **pratica di sport aerei in genere;**
- **partecipazioni a regate veliche;**
- **circolazione a bordo di veicoli o natanti a motore per i quali è prevista l'assicurazione obbligatoria ad eccezione dei monopattini la cui velocità generata dal motore elettrico non deve poter superare i 25 km orari;**
- **pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o a livello agonistico;**
- **pratica di sport di combattimento, acrobatici, estremi o pericolosi;**
- **uso non terapeutico di psicofarmaci, sostanze stupefacenti e allucinogeni;**
- **atti di autolesionismo;**
- **inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici;**

- **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche**
- **tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale;**
- **stato di guerra e insurrezione.**

Non sono equiparati ad infortuni e sono quindi esclusi i seguenti casi:

- **conseguenze di operazioni chirurgiche, di accertamenti o di cure mediche non resi necessari da infortunio;**
- **infarto da qualsiasi caso determinato;**
- **rottura sottocutanea dei tendini (intendendosi per tale la lacerazione parziale o totale di un tendine in assenza di un evento traumatico conseguente ad un infortunio indennizzabile a termini di Polizza);**
- **ernie, fatta eccezione per quelle addominali da sforzo.**

Art. 2.5 – 9 Franchigia

L'indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente la **franchigia** indicata in Polizza. Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 66% non verrà applicata alcuna franchigia.

3 Casa

3.1 DANNI AL FABBRICATO

Art. 3.1 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e **nell'interesse del/i proprietario/i del fabbricato e dell'eventuale vincolatario**. La Compagnia liquida gli indennizzi al vincolatario se il vincolo è presente ed è ancora effettivo alla data del pagamento e comunque fino a concorrenza del credito residuo. In ogni altro caso gli indennizzi vengono pagati al proprietario.

Art. 3.1 – 2 Cose Assicurate

Sono assicurate le parti di fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente a uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionali e le opere di fondazione o interrate;
- le pertinenze (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine ad uso privato) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'abitazione principale**;
- le installazioni e gli impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato;
- le recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, serramenti, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature.

Se è assicurata una porzione di fabbricato (ad esempio un appartamento in un condominio), **la garanzia è prestata anche per la quota di competenza delle parti comuni**.

Art. 3.1 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Valore Intero**: prevede la copertura del valore totale del bene con l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 del Codice Civile ("Assicurazione parziale"), salvo quanto definito all'Art. 7.3 – 1.

Art. 3.1 – 4a Incendio e scoppio

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza, i danni materiali e diretti al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- a) **incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- b) **esplosione, implosione o scoppio**;
- c) **fumo o vapori** che si sviluppano a seguito di incendio, esplosione, implosione o scoppio.

Art. 3.1 – 4b Eventi atmosferici e imprevisti

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti sottoindicati, i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata dell'evento) al fabbricato causati dai seguenti eventi:

- a) **azione meccanica del fulmine**;
- b) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti o satelliti**;
- c) **onda sonora** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- d) **caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura congegni;
- e) **urto di veicoli stradali** avvenuto sulla pubblica via;
- f) **fumo o vapori** fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del fabbricato assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- g) **atmosferici: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria** e cose da essi trasportate quando la violenza che caratterizza detti eventi sia **riscontrabile in zona su una pluralità di enti**. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato purché direttamente causati dall'evento atmosferico stesso attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati, oppure dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
- h) **atti vandalici o dolosi** in genere verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;
- i) **sovraccarico di neve sul tetto** che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato. La garanzia è prestata col **limite di indennizzo del 30% della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa**;
- j) **scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**, indipendentemente dalla loro causa (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.);

- k) **acqua condotta** fuoriuscita a seguito di **rottura e/o guasto accidentali** di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del fabbricato e **dispersione di gas** dalle relative tubazioni, entro il **limite del 2,5% della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa**, in cui restano ricomprese anche:
- le spese sostenute per la **ricerca** e la **riparazione** della rottura o del guasto, per la **sostituzione** della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua o alla dispersione di gas, nonché per il **ripristino** delle parti di fabbricato danneggiate;
 - le spese sostenute per **sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica i residui del sinistro.
- l) La Compagnia indennizza, entro il **limite del 2,5% della somma assicurata per sinistro e per annualità assicurativa**, i danni materiali e diretti (ovvero conseguenza immediata di uno degli eventi di cui sopra) causati a:
- **lastre**: stabilmente collocate su finestre, porte e porte finestre. **Non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza le scheggiature e le rigature**;
 - **serramenti**: il limite è previsto per i soli danni da grandine.

Art. 3.1 – 5 Spese aggiuntive

A seguito di uno degli eventi indennizzabili descritti dagli Artt. 3.1 – 4a e 3.1 – 4b, se inclusi in Polizza, sono coperte le seguenti voci di danno:

- le spese necessarie per **demolire, sgomberare e trasportare** alla più vicina discarica, o a quella imposta dalle Autorità, i residui del sinistro indennizzabile. Non rientrano le spese di demolizione, sgombero e trasporto indicate all'Art. 3.1 – 4b in relazione alle spese di ricerca e riparazione a seguito di **acqua condotta e dispersione di gas** che hanno un **limite indicato indipendente**;
- gli eventuali **costi e/o gli oneri di urbanizzazione e costruzione** che l'Assicurato paga a Enti e/o Autorità Pubblica, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
- gli **oneri per periti, consulenti, ingegneri e architetti per la riprogettazione del fabbricato assicurato** pertinenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso;
- il rimborso delle **spese di alloggio** sostenute dall'Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità del fabbricato;
- **alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori** da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero.

I danni sopraindicati sono liquidabili entro il **limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e non oltre il limite della somma assicurata**. Ad esempio, se l'indennizzo liquidabile ammonta a 1.000,00 Euro, le spese e gli oneri di cui sopra saranno coperti fino al massimo di 100,00 Euro.

Art. 3.1 – 6 Periodo di carenza

In riferimento all'Art 3.1 – 4b **Eventi atmosferici e imprevisti e limitatamente a j) scariche, correnti e altri fenomeni elettrici e k) acqua condotta e dispersione di gas** la garanzia opera **dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella Polizza precedente**; diversamente la garanzia opera **dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza**.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.1 – 7 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile ("Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti") la Compagnia indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'Assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, la Compagnia **rinuncia al diritto di rivalsa** (Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile) nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l'Assicurato o il Contraente non richieda il risarcimento al responsabile.

Art. 3.1 – 8 Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- cose all'aperto, ad eccezione di: recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, strade private, alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- i muri di contenimento;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici;
- quanto definito come Contenuto.

Art. 3.1 – 9 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- **causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, se il Contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata**;

- causati da ordigni esplosivi, atti di terrorismo, terrorismo biochimico o sabotaggio;
- causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- per la garanzia Urto di veicoli stradali, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:
 1. del Contraente;
 2. del proprietario del fabbricato;
 3. del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 4. delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 5. quando il Contraente/proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a) del legale rappresentante;
 - b) del socio a responsabilità illimitata;
 - c) dell'amministratore;
 - d) delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
- causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
- derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
- causati da gelo, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
- causati da furto, tentato furto o rapina;
- indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi;
- che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità.

Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico neve sono inoltre esclusi i danni:

- causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- causati da grandine e vento limitatamente ai danni subiti da: camini, insegne, antenne, tende da sole, zanzariere, gazebo, verande e simili installazioni esterne, coperture in genere di balconi e terrazze, fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie causati da incrostazioni o sedimentazioni;

Riguardo Atti vandalici o dolosi sono inoltre esclusi i danni:

- di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato;

Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni:

- a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Riguardo Acqua condotta e dispersione di gas sono inoltre esclusi le spese sostenute per:

- vetustà, corrosione, difetti di materiali e difetti di costruzione;
- i pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) che eventualmente dividono i piani;
- le tubazioni interrate, gli impianti interrati e le tubazioni relative ad impianti di irrigazioni o piscine;
- occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio del fabbricato;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato;
- riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas qualora la rottura non sia stata accertata dall'Azienda di distribuzione del gas e la stessa non abbia provveduto al blocco dell'erogazione;
- il maggiore consumo dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile.

Art. 3.1 – 10 Franchigia

Le garanzie Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una **franchigia** unica indicata in Polizza.

3.2 RC CASA

Art. 3.2 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del/i proprietario/i del fabbricato.

Art. 3.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia assicura il rischio che deriva dalla proprietà del fabbricato assicurato. La Compagnia si impegna a liquidare le somme che l'Assicurato deve risarcire (capitale, interesse e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:

- conseguenti a un fatto accidentale;
- causati involontariamente;

e se tali danni comportano:

- **morte o lesioni a persone o animali;**
- **distruzione o deterioramento di cose.**

L'assicurazione comprende anche i danni a terzi che derivano:

- da eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- da pertinenze (come ad esempio centrali termiche, cantine, box, soffitte, piscine a uso privato), **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'abitazione principale;**
- da opere interrato, serramenti, rivestimenti;
- da installazioni e impianti (elettrici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento dell'aria, di allarme, ascensori, montacarichi, ecc.) al servizio del fabbricato, e da tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione;
- da recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici;
- dagli spazi di proprietà dell'Assicurato adiacenti o pertinenti al fabbricato anche se sono tenuti a giardino, inclusi i danni che derivano dalla caduta accidentale degli alberi che vi si trovano (c.d. "**rc alberi**");
- da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato (c.d. "**ricorso terzi e/o locatari**") **entro il massimale pari a 250.000,00 Euro per sinistro e per annualità assicurativa, anche nei confronti di inquilini nel caso di abitazione locata;**
- dalla responsabilità civile del Contraente, se è proprietario del fabbricato e lo dà in locazione o comodato, nei confronti del locatario (c.d. "**rc del locatore**") e in qualità di proprietario degli apparecchi domestici e dell'arredamento in essa contenuti (c.d. "**rc del locatore di mobilio e arredamento**") utilizzati dal locatario;
- dalla committenza di lavori di **ordinaria e straordinaria manutenzione** del fabbricato assicurato, **esclusi** i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- dalle **parti di proprietà comune** se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio), per la quota di danno di cui l'Assicurato deve rispondere;
- da **inquinamento accidentale** dell'aria, dell'acqua o del suolo con un **limite pari al 25% del massimale per sinistro e per annualità assicurativa;**
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni o di attività** industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi di terzi, se sono la conseguenza di un sinistro indennizzabile in base alla garanzia 3.2 RC CASA **fino al 10% del massimale indicato in contratto per sinistro e annualità assicurativa.**

Art. 3.2 – 3 Massimali

La garanzia opera nel limite del massimale indicato in Polizza per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 3.2 – 4 Inizio e termine della garanzia

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

Art. 3.2 – 5 Eventi non assicurati

La Compagnia non assicura i danni causati con dolo dell'Assicurato.

Art. 3.2 – 6 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che derivano da gelo, umidità, stillicidio, mancata e/o insufficiente manutenzione, a eccezione dei casi di incendio esplosione o scoppio;
- che si verificano in conseguenza di cedimenti del terreno, smottamenti, frane;
- che derivano da furto;
- che derivano da detenzione o impiego di sostanze tossiche e radioattive;

- che derivano da abbattimento o potatura di alberi del giardino di pertinenza del fabbricato assicurato;
- che derivano da rigurgito di fognature e/o insufficiente deflusso di acqua piovana.

La garanzia non copre la responsabilità per i danni a cose o animali che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene per qualunque motivo.

Art. 3.2 – 7 Franchigia

Le garanzie Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) e RC Casa prevedono una **franchigia** unica indicata in Polizza.

3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI

Art. 3.3 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:

- il Contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia, se è il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato, se il Contraente è il locatario del fabbricato assicurato;
- se il Contraente è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia.

Art. 3.3 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente ad uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze del fabbricato assicurato (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'abitazione principale.**

Art. 3.3 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo Rischio Assoluto**. La Compagnia si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato, anche se risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dal Codice Civile (Art. 1907 "Assicurazione parziale").

Art. 3.3 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza, i danni materiali e diretti al contenuto causati dai seguenti eventi:

- incendio**, compresi i danni causati per impedirlo o arrestarlo;
- esplosione, implosione o scoppio**;
- azione meccanica del fulmine**;
- caduta di aeromobili**, loro parti o cose trasportate, compresi i danni causati dalla caduta di **meteoriti o satelliti**;
- onda sonica** determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- caduta di ascensori e montacarichi** a seguito di rottura congegni;
- urto di veicoli stradali** avvenuto sulla pubblica via;
- fumo o vapori**:
 - che si sviluppano a seguito di incendio, esplosione, implosione o scoppio;
 - fuoriusciti a seguito di un guasto improvviso e accidentale agli impianti al servizio del fabbricato assicurato, o che si sviluppano a seguito di un fulmine;
- atmosferici: uragani, bufere, tempeste, grandine, vento, trombe d'aria** e cose da essi trasportate quando la violenza che caratterizza detti eventi sia **riscontrabile in zona su una pluralità di enti**. Sono compresi i danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato purché direttamente causati dall'evento atmosferico stesso attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati, oppure dalla caduta di alberi provocata dagli stessi eventi;
- atti vandalici o dolosi** in genere verificatisi in occasione di scioperi, tumulti e sommosse;
- sovraccarico di neve sul tetto** che provoca il crollo totale o parziale del tetto o delle pareti del fabbricato assicurato.
- scariche, correnti e altri fenomeni elettrici**, indipendentemente dalla loro causa con il **limite del 10% della somma assicurata** per sinistro e per annualità assicurativa (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica);

- m) danni causati da **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie ed impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento a servizio dell'abitazione. In riferimento alle **abitazioni ad uso saltuario** è previsto il **limite del 25% della somma assicurata** per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 3.3 – 5 Limiti di indennizzo

Sono previsti i seguenti **limiti di indennizzo**:

- per i gioielli e gli oggetti di pregio è previsto un **limite di indennizzo per singolo oggetto pari al 50% della somma assicurata con un massimo di 10.000,00 Euro**;
- per i beni collocati nelle pertinenze è previsto il **limite di indennizzo pari al 20% della somma assicurata e per ciascun oggetto viene inoltre previsto un limite di indennizzo pari a 2.000,00 Euro**.

Art. 3.3 – 6 Periodo di carenza

In riferimento all'Art. 3.3 – 4 Oggetto dell'assicurazione e limitatamente a *l) scariche, correnti e altri fenomeni elettrici e m) danni causati da fuoriuscita di acqua condotta*, la garanzia opera **dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella Polizza precedente**; diversamente la garanzia opera **dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza**.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.3 – 7 Spese aggiuntive

A seguito di uno degli eventi indennizzabili descritti dall'Art. 3.3 – 4, se inclusi in Polizza, sono coperte le seguenti voci di danno:

- le spese per **rimuovere, depositare presso terzi e ricollocare** il contenuto assicurato e illeso;
- **alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori** da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero.

I danni sopraindicati sono liquidabili entro il **limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di Polizza e non oltre il limite della somma assicurata**. Ad esempio, se l'indennizzo liquidabile ammonta a 1.000,00 Euro, le spese e gli oneri di cui sopra saranno coperti fino al massimo di 100,00 Euro.

Art. 3.3 – 8 Colpa grave – rinuncia alla rivalsa

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile ("Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti"), la Compagnia indennizza i danni che derivano da uno degli eventi indennizzabili anche se sono causati da **colpa grave dell'Assicurato**.

A eccezione del caso di dolo, la Compagnia **rinuncia al diritto di rivalsa** (Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile) nei confronti di parenti, conviventi, ospiti e collaboratori domestici purché l'Assicurato o il Contraente non richieda il risarcimento al responsabile.

Art. 3.3 – 9 Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- i gioielli e gli oggetti di pregio posti nelle pertinenze;
- i valori ovunque riposti;
- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni;
- i velivoli;
- gli animali;
- nel caso in cui il Contraente agisca in qualità di proprietario di un'abitazione locata a terzi, tutto quanto di proprietà dei locatari;
- tutto quanto previsto alla voce Fabbricato.

Art. 3.3 – 10 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- **causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, se il Contraente non è una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata**;
- **causati da ordigni esplosivi, atti di terrorismo, terrorismo biochimico o sabotaggio**;
- **causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione**;
- **per la garanzia Urto di veicoli stradali, i danni causati da veicoli di proprietà o in uso:**
 - 1 del Contraente;
 - 2 del proprietario del fabbricato;
 - 3 del coniuge, dei genitori, dei suoceri, dei figli dei soggetti elencati sopra, e di ogni altra persona che fa parte del loro stato di famiglia;
 - 4 delle persone che sono in rapporto di dipendenza con i soggetti elencati sopra;
 - 5 quando il Contraente/proprietario del fabbricato è una persona giuridica:
 - a) del legale rappresentante;

- b) del socio a responsabilità illimitata;
 - c) dell'amministratore;
 - d) delle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 3.
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
 - causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, insufficiente deflusso dell'acqua piovana e danni da acqua marina;
 - causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
 - derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
 - causati da gelo, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 - causati da mancata o insufficiente manutenzione a eccezione dei casi di incendio, esplosione o scoppio;
 - causati da furto, tentato furto o rapina;
 - indiretti, salvo quelli esplicitamente inclusi;
 - che si verificano nel corso di confisca, sequestro o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità;

Riguardo Eventi atmosferici e sovraccarico neve sono inoltre esclusi i danni:

- causati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- causati da acqua piovana dovuti a difetti o usura di impermeabilizzazione;
- causati da grandine e vento, limitatamente ai danni subiti:
 - dalle cose mobili all'aperto;
 - da quanto contenuto in fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti;
- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento dei sistemi di scarico compresi pluviali e grondaie causati da incrostazioni o sedimentazioni;

Riguardo Scariche, correnti e altri fenomeni elettrici sono inoltre esclusi i danni:

- a lampade elettriche e a resistenze elettriche scoperte;
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

Riguardo la Fuoriuscita di acqua condotta sono inoltre esclusi i danni derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici compresi i relativi raccordi.

Art. 3.3 – 11 Franchigia

La garanzia prevede una **franchigia** indicata in Polizza.

3.4 FURTO CASA

Art. 3.4 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati**:

- il Contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia, se è il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato, se il Contraente è il locatario del fabbricato assicurato;
- se il Contraente è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia.

Art. 3.4 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati il mobilio, l'arredamento e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente ad uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- delle pertinenze (come ad esempio box, cantine, soffitte, centrale termica) **che hanno caratteristiche costruttive non inferiori a quelle del fabbricato principale e sono realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate purché risultanti dall'atto di compravendita legate all'abitazione principale.**

Sono esclusi i gioielli, gli oggetti di pregio, i valori, gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici e/o parti di essi.

In riferimento ai **danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri**, sono assicurate anche le parti del fabbricato come descritte alla Sezione CASA (Art. 3.1 – 2 Cose Assicurate) **escluse le parti comuni.**

Art. 3.4 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo Rischio Assoluto**. La Compagnia si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 3.4 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza, i danni materiali e diretti causati da perdita o danneggiamento del contenuto assicurato e i danni subiti dal fabbricato (**danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri**) a seguito di:

- **Furto, anche solo tentato**, se chi si introduce nel fabbricato assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche.
- **Rapina all'interno dei locali del fabbricato** che contengono i beni assicurati, anche se le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette a entrare.

Art. 3.4 – 5 Limiti di indennizzo

Sono previsti i seguenti **limiti di indennizzo**:

- per i beni collocati nelle pertinenze è previsto il **limite del 10% della somma assicurata e fino a un massimo di 1.000,00 Euro complessivi**;
- per i danni arrecati dai ladri al contenuto e al fabbricato dell'abitazione assicurata per atti vandalici e guasti ai locali, ai serramenti, ai mezzi di chiusura e agli impianti d'allarme commessi durante il furto o la rapina o nel tentativo di commetterlo è previsto il **limite del 10% della somma assicurata per la garanzia 3.3 DANNI CONTENUTO E MOBILI e con il limite della somma assicurata per la garanzia 3.4 FURTO CASA**.

Art. 3.4 – 6 Periodo di carenza

La garanzia 3.4 FURTO CASA opera dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella Polizza precedente; diversamente la garanzia opera dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.4 – 7 Cose non assicurate

La garanzia non copre:

- i gioielli, gli oggetti di pregio e i valori;
- gli impianti fotovoltaici e termo fotovoltaici e/o parti di essi;
- i veicoli a motore;
- le imbarcazioni;
- i velivoli;
- il furto di serramenti.

In merito ai **danni da effrazione ed atti vandalici causati dai ladri**, la garanzia non copre inoltre:

- i danni di scritte o imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno del fabbricato assicurato;
- le parti comuni se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio);
- l'area su cui è costruito il fabbricato;
- parchi, giardini, strade private, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- statue e affreschi che hanno valore artistico;
- i muri di contenimento.

La Compagnia non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'Assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 3.4 – 8 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- in caso di finestre o porte lasciate aperte;
- che si verificano in conseguenza di atti di sciacallaggio;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;

- **che si verificano in occasione di incendio, esplosione o scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro;**
- **indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;**
- **dei beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali.**

Art. 3.4 – 9 Franchigia

La garanzia prevede una **franchigia** indicata in Polizza.

3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE

Art. 3.5 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata **nell'interesse dei seguenti soggetti, se proprietari dei beni assicurati:**

- il Contraente e le persone che fanno parte del suo stato di famiglia, se è il proprietario del fabbricato assicurato;
- i legittimi residenti nel fabbricato assicurato, se il Contraente è il locatario del fabbricato assicurato;
- se il Contraente è una persona giuridica, anche: i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata e le persone presenti nei loro stati di famiglia.

Art. 3.5 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati i gioielli, gli oggetti di pregio e i valori se contenuti all'interno:

- dei locali del fabbricato assicurato destinati esclusivamente ad uso abitativo e di eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale.

Sono **escluse** le cose assicurate poste nelle pertinenze del fabbricato assicurato.

Art. 3.5 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo Rischio Assoluto**. La Compagnia si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 3.5 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza, i danni materiali e diretti causati da perdita o danneggiamento di gioielli, oggetti di pregio, valori a seguito di:

- **Furto, anche solo tentato**, se chi si introduce nel fabbricato assicurato lo fa tramite:
 - rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura;
 - uso fraudolento di chiavi autentiche;
- **Rapina all'interno dei locali del fabbricato** che contengono i beni assicurati, anche se le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare.

Art. 3.5 – 5 Limiti di indennizzo

Sono previsti i seguenti **limiti di indennizzo:**

- 1) per i beni di seguito riportati, **se non sono custoditi in cassaforte**, si applica un **limite pari a 1.000,00 Euro per singolo oggetto:**
 - **oggetti di pregio: orologi, quadri, tappeti, oggetti d'arte, pellicce, raccolte e collezioni;**
 - **gioielli: oggetti lavorati di metallo prezioso o raro (quali oro, platino, argento, corallo, avorio) e quant'altro montato su tali materiali; pietre preziose, perle naturali e di coltura.**

Le cose assicurate si considerano conservate in cassaforte se questa viene violata mediante rottura scasso o uso fraudolento di chiavi dall'autore del furto.

- 2) per i valori (denaro, carte, titoli di credito in genere ed ogni materiale cartaceo ad essi assimilabile) è previsto un **limite di indennizzo pari al 10% della somma assicurata**. La garanzia per i valori opera **solo** se custoditi in cassaforte.

Il furto di **gioielli, oggetti di pregio e valori**, custoditi o meno in cassaforte, è indennizzabile **solo in caso di fabbricato non disabitato da più di 45 giorni consecutivi**.

Art. 3.5 – 6 Periodo di carenza

La garanzia 3.5 FURTO OGGETTI DI VALORE opera dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui sia già presente senza soluzione di continuità nella Polizza precedente; diversamente la garanzia opera dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.5 – 7 Cose non assicurate

La garanzia non copre i gioielli, gli oggetti di pregio e i valori riposti nelle pertinenze.

La Compagnia non assicura i danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dei seguenti soggetti:

- l'Assicurato e le persone che convivono con lui;
- le persone che occupano a qualsiasi titolo i locali che contengono i beni assicurati o i locali che comunicano con questi;
- le persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- le persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 3.5 – 8 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- a cose riposte nelle pertinenze del fabbricato assicurato;
- in caso di finestre o porte lasciate aperte;
- che si verificano in conseguenza di atti di sciacallaggio;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- che si verificano in occasione di incendio, esplosione o scoppio, anche se causati dall'autore del sinistro.
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- dei beni relativi ad attività professionali, artigianali, commerciali.

Art. 3.5 – 9 Franchigia

La garanzia prevede una **franchigia** indicata in Polizza

3.6 SCIPPO E RAPINA

Art. 3.6 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e **nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia** con l'**esclusione** dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona maggiorenne.

Art. 3.6 – 2 Cose assicurate

Sono assicurati i beni che servono per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, di proprietà del Contraente e delle persone che fanno parte del suo stato di famiglia.

In caso di furto con destrezza, sono **esclusi** i gioielli, gli oggetti di pregio ed i valori.

Art. 3.6 – 3 Forma di garanzia

L'assicurazione è prestata a **Primo Rischio Assoluto**. La Compagnia si impegna a indennizzare il danno che si verifica fino al raggiungimento del valore assicurato.

Art. 3.6 – 4 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati in Polizza, i danni materiali e diretti causati da perdita di beni a seguito di **rapina, scippo o furto con destrezza** commessi **all'esterno dei locali del fabbricato**.

Art. 3.6 – 5 Spese aggiuntive

L'assicurazione copre inoltre le **spese mediche** sostenute per accertamenti diagnostici, onorari medici, cure e medicinali in conseguenza di lesioni fisiche subite in occasione di scippo o rapina verificatisi all'esterno dell'abitazione **fino alla somma assicurata di 1.000,00 Euro per sinistro e per annualità assicurativa**.

Art. 3.6 – 6 Periodo di carenza

La garanzia 3.6 SCIPPO E RAPINA opera dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza nel caso in cui siano già presenti senza soluzione di continuità nella Polizza precedente; diversamente la garanzia opera dalle ore 24 del 30° giorno di decorrenza della Polizza.

Per ulteriori dettagli consultare l'Art. 1 – 4.

Art. 3.6 – 7 Cose non assicurate

La garanzia non copre i gioielli, gli oggetti di pregio ed i valori in caso di **furto con destrezza**.

Art. 3.6 – 8 Estensione territoriale

La Compagnia copre i sinistri avvenuti in Italia.

Art. 3.6 – 9 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confische o requisizioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio;
- indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, dalla mancata realizzazione di profitti sperati e altri eventuali pregiudizi;
- beni relativi ad attività professionali o commerciali o artigianali;
- causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone che convivono con lui e delle persone di cui deve rispondere.

Art. 3.6 – 10 Franchigia

La garanzia prevede una **franchigia** indicata in Polizza.

4 Assistenza

4.1 ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO

La Compagnia per l'erogazione delle prestazioni di Assistenza e pronto intervento si avvale della Struttura Organizzativa di IMA SERVIZI S.C.A.R.L. con sede in Sesto San Giovanni (MI), piazza Indro Montanelli, 20.

Art. 4.1 – 1 Persone assicurate

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e **nell'interesse del proprietario e di chi vive legittimamente nell'abitazione**.

Art. 4.1 – 2 Cose assicurate

Le prestazioni operano a protezione del fabbricato con le seguenti caratteristiche:

- i locali destinati esclusivamente ad uso abitativo, inclusi eventuali locali comunicanti utilizzati come studio professionale;
- fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali del fabbricato;
- le installazioni e gli impianti al servizio del fabbricato, e tutto ciò che è considerato immobile per natura o destinazione.

Nel caso in cui non sia assicurato nessun fabbricato, la garanzia è valida per il fabbricato relativo all'indirizzo di residenza del Contraente indicato in Polizza.

Art. 4.1 – 3 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia opera solo se viene acquistata.

La Struttura Organizzativa eroga, in caso di emergenza e per un **massimo di 3 prestazioni per anno assicurativo**, le seguenti prestazioni:

A. Invio di un **idraulico** a seguito di:

A.1) allagamento o infiltrazione o mancanza d'acqua nell'abitazione provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione dell'Assicurato;

A.2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico dell'abitazione dell'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il recapito telefonico e il luogo in cui si trova.

B. Invio di un **elettricista** a seguito di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione dell'Assicurato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, o che comporti pericolo d'incendio o di scossa elettrica;

C. Invio di un **fabbro/serramentista** a seguito di:

C.1) furto o tentato furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso all'abitazione;

C.2) furto o tentato furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti dell'abitazione in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso.

La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto all'Autorità Giudiziaria competente.

In riferimento agli interventi sopra elencati, **la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare l'artigiano, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico il costo di uscita, pezzi di ricambio e manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro IVA compresa per sinistro.**

D. Invio di un **termoidraulico** a seguito di mancanza totale di riscaldamento provocato dalla ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione.

E. Invio di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura di seguito indicati, qualora presso l'abitazione assicurata si renda necessario un intervento di emergenza per **danni causati da spargimento d'acqua** quali:

- raccolta di acqua e fluidi;
- rimozione di detriti;
- ricerca non distruttiva di perdite;
- ricerca di infiltrazioni.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico – sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

In riferimento agli interventi sopra elencati, **la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera fino a 150,00 Euro IVA compresa per sinistro.**

- F. Invio di un **vetraio**, a seguito di furto o tentato furto con rottura di un vetro esterno dell'abitazione, per la riparazione immediata del vetro. La Struttura Organizzativa invierà un vetraio, **nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.**

L'Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova.

La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere all'Assicurato copia della denuncia di furto o tentato furto all'Autorità Giudiziaria competente.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo di uscita, il costo del vetro e della manodopera fino ad un massimo di 150,00 Euro IVA compresa per sinistro.

- G. **Accesso rete artigiani** (attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali) qualora l'Assicurato non riesca a reperire direttamente un artigiano o un tecnico qualificato, può rivolgersi alla Struttura Organizzativa di assistenza che, a tariffe di manodopera agevolate, metterà a disposizione artigiani o tecnici qualificati – tra quelli sotto elencati – i quali, entro 24 ore dalla richiesta, contatteranno l'Assicurato per i necessari accordi:

- fabbro;
- idraulico;
- elettricista;
- vetraio;
- riparatore di elettrodomestici;
- riparatore di sistemi di telefonia;
- muratore; piastrellista; tinteggiatore;
- operatore spurghi;
- termoidraulico;
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

- H. **Reperimento telefonico di un'impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell'abitazione** (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 esclusi i festivi infrasettimanali). Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire un'impresa specializzata nella disinfestazione e/o derattizzazione dell'abitazione e sue pertinenze, con l'esclusione dei sopralluoghi ordinari per il controllo e per la rimozione delle trappole.

Resta inteso che il costo dell'intervento (comprensivo di uscita, manodopera, materiali, ecc.) è a carico dell'Assicurato, che potrà in ogni caso rivolgersi alla Struttura Organizzata per richiedere un monitoraggio (cost control) della spesa sostenuta per l'intervento effettuato dall'impresa inviata dalla Struttura Organizzativa.

- I. Invio di un **sorvegliante** a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito l'abitazione assicurata, e la sicurezza della stessa sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 24 ore.

- J. **Soggiorno in albergo o residence:** se l'abitazione assicurata risulta inagibile in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato provvederà a prenotare un albergo o un residence.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con il massimo di 300,00 Euro IVA compresa per anno assicurativo.

- K. **Rientro anticipato dal viaggio:** qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia ad oltre 100 km dal suo Comune di residenza o all'estero e, in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, debba rientrare immediatamente nell'abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, **tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 300,00 Euro IVA compresa per anno assicurativo.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla presentazione.

- L. **Consulenza medica telefonica:** qualora l'Assicurato necessiti di una consulenza medica potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà ad organizzare un consulto telefonico con i propri medici. **Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni.**

La prestazione è fornita 24 ore su 24, 7 giorni la settimana. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex-118) per le urgenze.

- M. **Invio di un medico in Italia:** qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese proprie, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino. La prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 nei giorni feriali o 24 ore su 24 sabato e domenica e nei giorni festivi.

La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex 118) per le urgenze.

- N. **Invio di autoambulanza in Italia:** qualora a seguito di infortunio o malattia e successivamente ad una Consulenza Medica Telefonica, l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico più vicino.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi del percorso complessivo (andata/ritorno) fino ad un massimale di 50 km. La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 112 (ex 118) per le urgenze.

- O. **Tutoring Assistenziale: prestazione erogabile esclusivamente in Italia.** (Servizio attivo dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi). Nel caso del verificarsi di situazioni di fragilità e/o non autosufficienza parziale, totale, temporanea o permanente dell'Assicurato, dei suoi ascendenti di primo grado e del suo Nucleo Familiare (di seguito Beneficiari), l'Assicurato dovrà necessariamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, per ricevere informazioni e attivare il servizio di **Tutoring Assistenziale**.

Il Tutor Assistenziale effettuerà un'attenta analisi dei bisogni assistenziali dell'Assicurato/Beneficiario e del suo contesto familiare e provvederà, attraverso una valutazione professionale del caso, a proporre un Piano di Assistenza definito in modo Personalizzato.

Il Piano di Assistenza è composto da:

- elenco completo di servizi in risposta al bisogno rilevato;
- informazioni riguardo le modalità di accesso ai servizi pubblici offerti sul territorio e/o in forma privata (in via esclusiva o ad integrazione);
- informazioni su prestazioni spettanti in relazione allo status di non autosufficienza e sulle procedure da seguire per accedervi.

Art. 4.1 – 4 Eventi non assicurati

Le prestazioni non sono erogate per sinistri che avvengono:

- nelle pertinenze;
- nelle parti comuni, se il fabbricato assicurato è parte di un edificio più grande (come ad esempio un appartamento posto all'interno di un condominio).

Le prestazioni non operano per i danni causati con dolo dei seguenti soggetti:

- il Contraente o l'Assicurato;
- i legali rappresentanti, gli amministratori o i soci a responsabilità illimitata, se il Contraente o l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 4.1 – 5 Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Art. 4.1 – 6 Esclusioni

Il diritto alle prestazioni di assistenza decade se l'Assicurato non prende contatto con la Struttura Organizzativa, quando avviene il sinistro.

Le prestazioni non operano per i danni:

- causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, cedimenti del terreno, smottamenti, frane, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da questi provocati;
- causati da alluvioni, inondazioni, allagamenti, esondazioni, penetrazione di acqua marina, mareggiate, tsunami, insufficiente deflusso dell'acqua piovana;
- che si verificano in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

Sono esclusi anche:

Per il punto A.1):

- 1) i sinistri dovuti a guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad esempio le lavatrici);
- 2) l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio.

Per il punto A.2):

- 1) l'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
- 2) il trabocco dovuto a rigurgito di fogna.

Per il punto B.:

- 1) l'interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 2) i guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore;
- 3) i guasti relativi agli apparecchi elettrici.

Per il punto D.:

- 1) le interruzioni della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 2) i guasti delle tubature a monte del contatore gas;
- 3) i guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Per il punto E. – a): relativamente a sinistri dovuti a guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;

Per il punto E. – b): relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna.

Art. 4.1 – 7 Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.

4.2 CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – e-mail sinistri@das.it – sito web www.das.it, in seguito denominata DAS. A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all'art. 7.2 – 4.

Art. 4.2 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il Contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del Contraente .

Art. 4.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia garantisce l'accesso a un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica erogato da consulenti legali esperti, allo scopo di:

- affrontare in modo corretto controversie di natura legale;
- impostare correttamente comunicazioni rivolte a controparti, come ad esempio richieste di risarcimento o diffide;
- ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

La garanzia opera nei seguenti ambiti:

Area “Vita Privata”

Consulenza legale telefonica nel caso in cui l'Assicurato:

1. subisca dei danni alla persona o a cose di sua proprietà, dovuti a fatto illecito di terzi;
2. debba sostenere controversie di natura contrattuale relative all'acquisto di beni e di servizi, ad uso della vita privata;

Il servizio fornisce inoltre informazioni specifiche in merito a: regime economico del matrimonio, adozione, affidamento, tutela minorile.

Area “salute, viaggi e vacanze”

Consulenza legale telefonica nel caso in cui l'Assicurato:

1. debba sostenere controversie con Tour Operator, agenzie di viaggi o vettori di trasporto per inadempimenti relativi all'acquisto di viaggi/vacanze e servizi connessi;

2. debba affrontare controversie o procedimenti per eventi occorsi durante il viaggio ed il soggiorno nella località turistica;
3. debba sostenere controversie nei confronti di ospedali, case di cura o medici per danni subiti dovuti a negligenza o inadeguatezza dell'attività professionale ad esso prestata in qualità di paziente.

Area "Immobili"

Consulenza legale telefonica nel caso in cui l'Assicurato, nell'ambito della proprietà o conduzione di un immobile a uso abitativo:

1. subisca dei danni all'immobile o alle cose in esso contenute dovuti a fatto illecito di terzi;
2. debba affrontare una controversia avente oggetto qualsiasi turbativa che limiti o escluda l'utilizzo dell'immobile, o delle parti comuni in caso di abitazione in condominio;
3. debba affrontare delle controversie riguardanti opere di manutenzione, riparazione e ristrutturazione dell'immobile;
4. debba sostenere delle controversie riguardanti forniture di servizi o acquisto di beni relativi all'immobile.

Art. 4.2 – 3 Decorrenza della garanzia

L'evento per il quale si chiede la consulenza legale telefonica si intende avvenuto quando l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Per determinare la data dell'evento, si considera quella:

- **in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'Assicurato**, nel caso di procedimenti penali;
- **del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento**, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti o causati dall'Assicurato;
- **in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di un contratto da parte dell'Assicurato o della controparte**, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuali;
- **in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione**, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative.

La garanzia opera per gli eventi che si verificano **dalle 24:00 del giorno indicato in Polizza**.

Art. 4.2 – 4 Esonero di responsabilità

Trattandosi di un servizio di consulenza legale esclusivamente telefonica, in nessun caso la Compagnia potrà essere ritenuta responsabile per l'utilizzo della stessa consulenza in eventuali controversie intraprese dall'Assicurato, né potrà essere chiamata a tenere indenne l'Assicurato da eventuali spese o rimborsi dovuti a qualunque titolo in conseguenza di tali controversie, essendo queste proposte in nome e per conto proprio dallo stesso Assicurato.

Art. 4.2 – 5 Estensione territoriale

La Compagnia si impegna a fornire il Servizio sopra descritto per chiamate da e verso l'Italia in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 4.2 – 6 Esclusioni e delimitazioni

DAS non rimborsa le spese per l'assistenza legale dell'Assicurato per la risoluzione amichevole della controversia o per il procedimento in qualunque grado di giudizio.

5 Tutela legale

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B – e-mail sinistri@das.it – sito web www.das.it, in seguito denominata DAS. A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri, secondo quanto indicato all'art. 7.2 – 4.

5.1 TUTELA LEGALE BASE

Art. 5.1 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il Contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del Contraente.

Art. 5.1 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia assicura, **nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a seguito di sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le seguenti spese:

- spese di assistenza stragiudiziale;
- spese legali per l'intervento di un avvocato incaricato della gestione del sinistro;
- spese peritali (perito d'ufficio - C.T.U. e/o consulente tecnico di parte);
- spese di giustizia;
- spese di soccombenza liquidate a favore di controparte;
- spese conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato;
- indennità spettanti agli organismi di mediazione;
- contributo unificato.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in stretta relazione all'**immobile indicato in Polizza**, qualora:

- a) l'immobile subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) l'Assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati, **purché il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**;
- d) debba sostenere controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla sua proprietà esclusiva, oppure riguardanti il contratto di locazione se è conduttore dell'immobile e purché **il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**.

Art. 5.1 – 3 Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in Polizza per sinistro.

Art. 5.1 – 4 Decorrenza della garanzia

Un evento è in garanzia se avviene:

- a) dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) **dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) **la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;**
- b) **la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.**

Art. 5.1 – 5 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 5.1 – 6 Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per dolo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e **veicoli a motore in genere**;
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- controversie e procedimenti relativi all'immobile non indicato in Polizza;
- vertenze contrattuali con valore in lite inferiore a 500,00 Euro;
- vertenze di diritto civile in relazione al contratto d'affitto dell'immobile indicato in Polizza, se si è proprietario.

In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- a) **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli Artt. 7.2 – 4 (Obblighi in caso di sinistro) e 7.3 – 5 (Gestione del sinistro);**
- b) **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**
- c) **spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- d) **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**
- e) **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.** Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario **fino a un massimo di 3.000,00 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;**
- f) **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;**
- g) **spese rimborsate dalla controparte.** Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);**
- i) **spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;**
- j) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- k) **gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.**

Art. 5.1 – 7 Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.

5.2 TUTELA LEGALE SUPER

Art. 5.2 – 1 Persone assicurate

Sono assicurati:

- il Contraente;
- le persone che fanno parte dello stato di famiglia del Contraente.

Art. 5.2 – 2 Oggetto dell'assicurazione

Qualora prevista dall'offerta riservata all'Assicurato, la garanzia opera solo se viene acquistata.

La Compagnia assicura, **nei limiti del massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti delle persone assicurate, a seguito di sinistro rientrante in garanzia.

Sono comprese le seguenti spese:

- spese di assistenza stragiudiziale;
- spese legali per l'intervento di un avvocato incaricato della gestione del sinistro;
- spese peritali (perito d'ufficio - C.T.U. e/o consulente tecnico di parte);
- spese di giustizia;
- spese di soccombenza liquidate a favore di controparte;
- spese conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato;
- indennità spettanti agli organismi di mediazione;
- contributo unificato.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000,00 Euro**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente, **entro il limite del Massimale**. L'importo dovrà essere restituito alla Compagnia entro 60 giorni.

La garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti delle persone assicurate, nei seguenti ambiti:

- vita privata extraprofessionale, inclusi il tempo libero e i viaggi/vacanze,
- **proprietà e/o conduzione dell'immobile direttamente utilizzato indicato in Polizza oppure, se in Polizza non è indicato alcun immobile, nell'ambito della proprietà e/o conduzione dell'abitazione di residenza del Contraente.**

La garanzia vale qualora:

- a) **subiscano danni extracontrattuali**, a persona o a cose, a causa di un fatto illecito di terzi;
- b) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile**;
- c) siano sottoposte a procedimento penale per **delitto colposo o per contravvenzione**, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- d) siano sottoposte a procedimento penale per **delitto doloso**, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa**;
- e) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, **per le quali il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**, relative all'acquisto di beni o servizi per la vita privata;
- f) debbano sostenere controversie di diritto civile relative al **diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione**, riguardante l'abitazione direttamente utilizzata, indicata in Polizza, **per le quali il valore in lite sia superiore a 500,00 Euro**.

Art. 5.2 – 3 Massimali

La garanzia è prestata nei limiti del massimale indicato in Polizza per sinistro.

Art. 5.2 – 4 Decorrenza della garanzia

Un evento è in garanzia se avviene:

- a) dalle 24:00 del giorno di effetto del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- b) **dopo 90 giorni dalla data di effetto del contratto, in caso di controversia contrattuale.**

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a) **la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali**;
- b) **la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.**

Art. 5.2 – 5 Estensione territoriale

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di procedimenti penali e danni extracontrattuali;
- in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

Art. 5.2 – 6 Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e **veicoli a motore in genere**;
- materia fiscale e amministrativa, ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- diritto di Famiglia, diritto delle successioni e delle donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività libero professionale, imprenditoriale e subordinata svolta dall'Assicurato;
- controversie relative alla costruzione o alla compravendita d'immobili;
- controversie e procedimenti relativi agli immobili non indicati in Polizza oppure, se in Polizza non è indicato alcun immobile, agli immobili diversi da quello di residenza del Contraente;
- controversie e procedimenti relativi all'immobile indicato in Polizza non direttamente utilizzato;
- per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa, a meno che l'Assicurato sia assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o il reato sia derubricato da doloso a colposo, archiviato per infondatezza della notizia di reato.

In caso di vertenze tra Contraente e Assicurato, la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

- a) **spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli Artt. 7.2 – 4 (Obblighi in caso di sinistro) e 7.3 – 5 (Gestione del sinistro);**
- b) **spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;**
- c) **spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- d) **spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;**
- e) **onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio.** Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di **3.000,00 Euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;**
- f) **spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà;**
- g) **spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;**
- h) **spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso sono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per l'attività di pignoramento);**
- i) **spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;**
- j) **il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- k) **gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;**
- l) **in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia opera, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a 1.000,00 Euro; anticipi della cauzione disposta dall'autorità competente per importi superiori al massimale di Polizza.**

Art. 5.2 – 7 Franchigia

La garanzia non prevede franchigie.

6 Privacy

Informativa sul trattamento dei dati personali - Articolo 13/14 del Regolamento UE 2016/679.

iptiQ EMEA P&C S.A. e Prima Assicurazioni S.p.A., agiscono in qualità di autonomo titolare del trattamento (il "Titolare"), per le attività di distribuzione dei contratti assicurativi. Ciascun Titolare è obbligato a fornire ai propri clienti precise informazioni sul trattamento dei loro Dati e sui loro diritti, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento").

I Titolari dichiarano che i suddetti Dati Personali non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati acquisiti e che potranno essere trattati sempre per le medesime finalità, anche da soggetti esterni che, verranno a tal fine adeguatamente nominati "Responsabili" del trattamento.

Art. 6 – 1 Finalità del trattamento dei Dati e base giuridica

I Dati forniti per la stipula e per l'eventuale rinnovo di Polizza, eventualmente integrati con i dati raccolti presso terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di Informazione Italiano, le informazioni disponibili presso il PRA, il Portale dell'Automobilista, i dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS e le informazioni creditizie riconducibili al Contraente disponibili presso i SIC (Sistemi d'Informazioni Creditizie), saranno oggetto di trattamento:

- a. per il calcolo del preventivo, per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività di assicurazione, riassicurazione e intermediazione, per l'adempimento di ogni obbligo di legge relativo al contratto di cui sopra e all'esercizio dell'attività assicurativa, per la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, per la prevenzione di frodi e del finanziamento del terrorismo: la base giuridica per tali finalità è l'art. 6.1, lett. b) e c) del Regolamento;
- b. con esclusione delle informazioni creditizie riconducibili al Contraente, per finalità di comunicazione e promozione commerciale e di vendita di prodotti e servizi assicurativi, trattamento effettuato da Prima Assicurazioni S.p.A., per effettuare ricerche di mercato, rilevazioni statistiche e per la personalizzazione del marketing diretto e della pubblicità comportamentale relative ai prodotti e servizi assicurativi offerti e rilevazioni sulle sue esigenze relativamente a tali prodotti e servizi attraverso posta cartacea, sistemi automatizzati (email, sms, fax) o tramite operatore telefonico: la base giuridica per tale finalità è l'art. 6.1.a) del Regolamento.

Art. 6 – 2 Modalità del trattamento dei Dati

I Suoi dati saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE.

Art. 6 – 3 Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto 6 – 1 a., ai fini della conclusione di nuovi rapporti o della gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o della gestione e liquidazione dei sinistri. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 6 – 1 b. è invece facoltativo, e l'eventuale rifiuto di conferire i Dati comporterebbe solo l'impossibilità di inviarle informazioni e promozioni commerciali relative a nuove offerte e prodotti assicurativi.

Art. 6 – 4 Destinatari dei dati

I Dati potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:

- a. soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento;
- b. soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- c. i dipendenti dei Titolari e dei soggetti che agiscono in qualità di Responsabili a tal fine adeguatamente informati e formati;
- d. terze parti autorizzate al trattamento dei Dati a cui la comunicazione sia necessaria per svolgere attività strettamente correlate alle finalità di cui al punto 6 – 1 a., quali: società di servizi delegate nella gestione, liquidazione e risarcimento dei sinistri, società che forniscono servizi informatici, telematici e di archiviazione, società di informazione commerciale per i rischi finanziari, società di consulenza o di revisione, società di recupero crediti e società di servizi per il controllo delle frodi; in particolare, il Titolare potrà comunicare taluni dei Dati del Contraente a società d'informazione commerciale per i rischi finanziari, al solo scopo di ottenere dati inerenti gli eventuali rischi finanziari riconducibili al Contraente;
- e. Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); Casellario Centrale Infortuni; Magistratura; Forze dell'Ordine;

- f. altre aziende del gruppo a cui appartiene iptiQ EMEA P&C S.A. e società del gruppo di cui fa parte Prima Assicurazioni S.p.A. per finalità amministrativo-contabili ai sensi all'art. 6(1)(f) ed ai Considerando 47 e 48 del Regolamento.

Art. 6 – 5 Trasferimento verso Paesi Terzi

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa, alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Art. 6 – 6 Conservazione dei Dati

I Dati trattati saranno conservati per il tempo necessario a raggiungere le finalità di cui al punto 6 – 1 a., rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del Regolamento ed in ogni caso secondo i criteri e i tempi stabiliti dalla regolamentazione assicurativa. Inoltre, con riferimento alle finalità di cui al punto 6 – 1 b., i Dati trattati saranno conservati per un periodo temporale non superiore a cinque anni dalla relativa raccolta. Con riguardo alle finalità di cui al punto 6 – 1 b., l'interessato potrà in qualunque momento revocare il consenso prestato con le modalità di cui al successivo punto 6 – 7.

Art. 6 – 7 Diritti dell'interessato

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, l'interessato ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, l'accesso ai Dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di revocare il consenso prestato ex art. 7 del Regolamento in qualsiasi momento; di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento; nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali) ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

L'interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare tale istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

Art. 6 – 8 Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati (“DPO”)

I titolari del trattamento dei Dati sono:

- iptiQ EMEA P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123 Milano. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo e-mail data_protection@iptiq.com
- Prima Assicurazioni S.p.A., Piazzale Loreto 17, 20131 Milano. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo dpo@prima.it

7 Che cosa fare in caso di sinistro

7.1 TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo **entro 3 giorni** dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui il Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza, così come disciplinato dal Codice Civile (Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”). Le modalità con cui il Contraente/Assicurato può denunciare il sinistro sono le seguenti:

- telefonando al numero 02.7262.6464
- inviando una mail a sinistri.prima@pec.it (posta elettronica certificata) o sinistri@prima.it (posta elettronica ordinaria)

Per i sinistri di Assistenza e pronto intervento e Tutela legale (inclusa Consulenza telefonica legale) si rimanda, rispettivamente, agli Artt. 7.2 – 3 e 7.2 – 4.

7.2 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO

Art. 7.2 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – RC Casa – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina – RC Capofamiglia – RC Inquilino – RC Animali domestici – RC Monopattino e bici elettrica

Se si verifica un sinistro, il Contraente/l’Assicurato deve:

- a) **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, come previsto dal Codice Civile (Art. 1914 “Obbligo di salvataggio”);**
- b) inviare alla Compagnia una **denuncia scritta entro 3 giorni** dall’evento o dal momento in cui ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile (Art. 1913 “Avviso all’assicuratore in caso di sinistro”).

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- **una dettagliata descrizione dei fatti;**
 - **luogo e data dell’evento;**
 - **le cause che hanno determinato l’evento;**
 - **l’entità approssimativa del danno;**
 - **l’indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni;**
 - **l’indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;**
 - **un elenco dettagliato dei danni subiti;**
 - **ogni altro dato rilevante;**
- c) se il sinistro è causato da incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina, scippo e per ogni evento doloso o presunto tale, **fare denuncia immediata all’Autorità Giudiziaria**, e inviarla subito dopo alla Compagnia;
 - d) **conservare le tracce e i residui del sinistro** fino all’ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, senza modificare lo stato delle cose, a eccezione delle riparazioni urgenti, e **senza aver diritto a indennità** (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la custodia dei beni);
 - e) **dimostrare alla Compagnia e ai periti la qualità, quantità e valore dei beni al momento del sinistro, provare i danni e le perdite che ha subito e mettere a disposizione registri, titoli di pagamenti, conti, fatture, testimonianze e qualsiasi altro documento o elemento di prova ragionevolmente richiesto dalla Compagnia o dai periti per indagare e verificare;**
 - f) in caso di furto, rapina o scippo **denunciare la sottrazione di titoli di credito e attivare la procedura di ammortamento**, se legalmente possibile.

Se l’Assicurato non rispetta gli obblighi elencati ai punti a) e b), può perdere in tutto o in parte il diritto all’indennizzo, come previsto dal Codice Civile (Art. 1915 “Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio”).

In aggiunta a quanto sopra indicato, **in riferimento all’Art 3.6 – 5, per ottenere il rimborso delle spese mediche, l’Assicurato deve presentare la denuncia contenente la descrizione delle lesioni fisiche subite in occasione di scippo o rapina verificatisi all’esterno dell’abitazione, l’indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato.**

In ogni caso l’Assicurato deve **inviare alla Compagnia una copia degli atti che gli vengono notificati tramite l’Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla notifica, a pena di decadenza del diritto di garanzia.**

L’Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni conseguenza negativa che deriva dal mancato rispetto dei termini e degli obblighi in caso di sinistro. Per quantificare l’entità del danno, la Compagnia si affida alla propria rete di periti fiduciari.

Art. 7.2 – 2 Infortuni famiglia

In caso di infortunio, l'Assicurato deve inviare alla Compagnia la **denuncia dell'infortunio entro 3 giorni** dall'evento o dal momento in cui lui o i suoi aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile (Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro").

La denuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- la **descrizione dell'infortunio**, l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- il **certificato medico** contenente la prognosi circa la ripresa - anche parziale - dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni da parte dell'Assicurato;
- il **certificato di stato di famiglia** dell'Assicurato alla data del sinistro.

L'Assicurato deve:

- sottoporsi, anche in fase di ricovero, agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia o dai suoi incaricati;
- fornire alla stessa ogni informazione;
- produrre la documentazione medica del caso, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso in cui vi sia stato ricovero;
- acconsentire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine o accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo dal segreto professionale, nei confronti della Compagnia e dei soggetti da essa incaricati per la gestione della posizione oggetto di esame, i medici che lo hanno visitato o curato.

Qualora per lo stesso rischio siano stipulate altre assicurazioni, l'Assicurato deve altresì dare avviso del sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Successivamente alla denuncia l'Assicurato deve inviare i certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

Spese mediche: in aggiunta a quanto sopra indicato per ottenere il rimborso delle spese di cura, l'Assicurato deve presentare i documenti di spesa in originale.

Morte da infortunio: in caso di morte dell'Assicurato, i beneficiari o gli eredi legittimi devono presentare in aggiunta:

- certificato di morte;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- qualora vi siano dei minorenni o dei soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Art. 7.2 – 3 Assistenza e pronto intervento

Le prestazioni per l'assicurazione Assistenza e pronto intervento sono erogate dalla società IMA Servizi S.c.a.r.l., Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).

In caso di denuncia di sinistro l'Assicurato deve contattare IMA Servizi S.c.a.r.l. mediante:

- **numero verde 800 310314 dall'Italia**
- **numero +39 02 24128806 dall'estero**

L'assistenza va sempre richiesta a IMA Servizi S.c.a.r.l., che interviene direttamente o la autorizza in modo esplicito. Il diritto alla prestazione decade se l'Assicurato non contatta IMA Servizi S.c.a.r.l. quando avviene il sinistro.

Per ottenere l'assistenza l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- nome e cognome dell'Assicurato;
- l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo in cui si trova;
- il numero di contratto;
- il tipo di assistenza richiesta.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Art. 7.2 – 4 Tutela legale - Consulenza legale telefonica

Denuncia del sinistro

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.84.90.90 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Obblighi in caso di sinistro

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:

- a) **deve denunciare subito il sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;**
- e) **senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.**

7.3 COME SI CALCOLA L'AMMONTARE DELL'INDENNIZZO

Art. 7.3 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti)

La determinazione del danno viene eseguita secondo i criteri qui di seguito riportati:

Premesso che:

1. il valore a nuovo si determina:
 - accertando che i metri quadrati siano quelli dichiarati in Polizza e quindi si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
 - qualora il fabbricato (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

In caso di danno totale, l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo (valore a nuovo) solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi **entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore**, dalla data di accettazione della liquidazione.

Le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro indennizzabile devono essere tenute separate dalle stime descritte sopra e sono liquidate **come indicato all'Art. 3.1 – 5 Spese aggiuntive**.

Per le spese di alloggio l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

L'assicurazione è prestata a **Valore Intero** ed è soggetta al disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (c.d. regola proporzionale).

Tale regola proporzionale non è operante:

- qualora la superficie in metri quadrati accertata al momento del sinistro non ecceda di oltre il 20% (venti per cento) la superficie in metri quadri dichiarata in Polizza;
- qualora l'ammontare del danno non superi la somma assicurata riportata nel vincolo, se presente.

Art. 7.3 – 2 Danni contenuto e mobili

L'ammontare del danno viene quantificato sulla base della cifra più bassa tra quella necessaria a riparare i beni danneggiati e quella necessaria per rimpiazzare i beni distrutti secondo il valore a nuovo al netto di eventuali recuperi.

L'indennizzo si calcola sottraendo la franchigia indicata nella scheda di Polizza all'ammontare del danno. In ogni caso l'indennizzo non può mai superare la somma assicurata indicata nella scheda di Polizza.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, e resta **escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti**.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

In deroga a quanto sopra, in caso di danno ad **apparecchiature elettroniche**, al valore a nuovo si detrae un deprezzamento come indicato nella tabella sotto riportata, in base al tempo intercorso tra la data di acquisto e la data del sinistro:

Età del bene	Deprezzamento
Fino a 2 anni	0%
oltre 2 anni	30%
oltre 3 anni	50%
oltre 4 anni	60%
oltre 5 anni	70%
oltre 6 anni	80%

La data di acquisto dell'apparecchiatura elettronica deve essere comprovata da idonea documentazione (quale, a titolo esemplificativo, fattura / ricevuta / scontrino fiscale). In assenza di tale idonea documentazione, la data di acquisto dovrà essere stimata sulla base della tipologia dell'apparecchiatura elettronica danneggiata.

Qualora sul mercato non siano più reperibili apparecchiature elettroniche uguali o equivalenti a quelle danneggiate, si conviene che non costituisce miglioria, e sarà quindi indennizzato, il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica analoga, ma con caratteristiche immediatamente superiori.

Per le apparecchiature elettroniche (al momento del sinistro) fuori uso o inutilizzabili non è previsto alcun indennizzo.

Esempio 1: danno al mobile del soggiorno

Bene danneggiato: mobilio
Valore a nuovo: 5.000 Euro
Valore di recupero: 500 Euro
Contenuto: Somma Assicurata 10.000 Euro
Franchigia: 100 Euro

Ipotesi 1: mobile riparabile
Costo per la riparazione: 3.500 Euro
Importo liquidato: $3.500 - 100 = 3.400$ Euro

Ipotesi 2: mobile non riparabile
Importo liquidato $5.000 - 500 - 100 = 4.400$ Euro

Esempio 2: televisore danneggiato da fenomeno elettrico

Bene danneggiato: Televisore
Valore a nuovo = 600 Euro (prezzo d'acquisto dello stesso televisore danneggiato o modello equivalente)
Età del bene: 2 anni e 10 mesi
Contenuto: Somma Assicurata 10.000 Euro
Massimale fenomeno elettrico: $10.000 \text{ Euro} \times 10\% = 1.000 \text{ Euro}$
Franchigia: 100 Euro

Ipotesi 1: televisore riparabile
Costo per la riparazione: 350 Euro
Importo liquidato = $350 - 100 = 250$ Euro

Ipotesi 2: televisore non riparabile
Importo liquidato = $600 \times (100\% - 30\%) - 100 = 600 \times 70\% - 100 = 420 - 100 = 320$ Euro

Art. 7.3 – 3 Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina

L'ammontare del danno si determina nel modo seguente:

- per i **beni sottratti o distrutti**, in base al valore che hanno al momento del sinistro (valore corrente), ossia tenendo conto della loro natura, qualità, vetustà, uso;
- per le **cose danneggiate**, in base al costo di riparazione, con il limite del valore al momento del sinistro.

Per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, e resta **escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti**.

Per i **documenti** l'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento.

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento, e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si fa riferimento all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli.

Se l'Assicurato scopre che i beni sottratti sono stati recuperati, in tutto o in parte, deve informare subito la Compagnia. Se il danno è già stato liquidato, l'Assicurato può rientrare in possesso di quanto recuperato e restituire alla Compagnia l'indennizzo ricevuto. Se invece l'Assicurato non esercita questa facoltà, la Compagnia subentra a lui nella proprietà dei beni.

In caso di sinistro relativo all'Art. 3.6 – 5, l'Assicurato deve inoltrare i documenti di spesa in originale e la documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero.

Art. 7.3 – 4 Infortuni famiglia

La garanzia è prestata **fino a capienza del massimale indicato in Polizza per annualità assicurativa indipendentemente dal numero di sinistri occorsi e dal numero di assicurati coinvolti durante l'annualità assicurativa**.

Rimborso spese di cura da infortunio: in caso di infortunio liquidabile a termini delle condizioni di assicurazione, ovvero l'invalidità permanente sia superiore alla franchigia, la Compagnia riconosce il rimborso per le spese documentate e sostenute **sino alla somma assicurata indicata in Polizza per sinistro e per annualità assicurativa**.

L'indennizzo verrà corrisposto in Italia. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta, e la sua eventuale traduzione, restano a carico dell'Assicurato. L'Assicurato deve acquisire personalmente la documentazione medica richiesta presso la struttura sanitaria.

Il rimborso delle spese sostenute all'estero in valute diverse dall'Euro avverrà applicando il cambio contro Euro, come da rilevazioni della Banca Centrale Europea desunto dalle pubblicazioni sui principali quotidiani economici a tiratura nazionale o, in sua mancanza, quello contro dollaro U.S.A. Il rimborso verrà effettuato a cura ultimata al cambio di valuta del giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione o, in mancanza, al cambio del giorno in cui è stato emesso il giustificativo di spesa.

Invalità permanente da infortunio: Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa.

Tuttavia, se l'infortunato muore – per cause indipendenti dalle lesioni subite – prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, liquida ai beneficiari:

- A. l'importo già concordato, o in alternativa,
- B. l'importo offerto.

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell'infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche previsti in Polizza, la Compagnia liquida ai beneficiari, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, l'importo liquidabile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dagli Artt. 7.2 – 2 INFORTUNI FAMIGLIA e 2.5 – 3 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ, anche attraverso l'esame di documentazione prodotta dai beneficiari, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato ricovero.

Il grado di invalidità permanente è accertato avendo come unico riferimento la tabella INAIL del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, con esclusione di qualsiasi successiva modifica della stessa.

È inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Art. 7.3 – 5 Tutela legale

Gestione del sinistro

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. **A tal fine, quando richiesto da DAS, l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
- c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
- b) **se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;**
- c) **l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

DAS gestisce a tutti gli effetti un unico sinistro:

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura;**
- d) **se applicabile, in caso di ricorso per la separazione consensuale tra i coniugi e per la successiva domanda di divorzio.**

7.4 ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato può richiedere anticipi di indennizzo alla Compagnia quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'ammontare prevedibile dell'indennizzo complessivo è di almeno di 20.000,00 Euro;
- non sorgono contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro;
- sono trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro;
- non è presente un vincolo.

Questi anticipi non possono superare il 50% della stima di indennizzo fatta sulla base degli accertamenti effettuati, e vengono liquidati dopo che la Compagnia ha ricevuto la documentazione necessaria. La Compagnia ha comunque il diritto di richiedere la restituzione dell'anticipo se viene accertato che il sinistro non è indennizzabile.

7.5 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Art. 7.5 – 1 Danni al fabbricato (Incendio e scoppio, Eventi atmosferici e imprevisti) – Danni contenuto e mobili – Furto casa – Furto oggetti di valore – Scippo e rapina

La Compagnia liquida l'indennizzo al netto della franchigia/scoperti, dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;
- valutato il danno;
- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato;
- verificato che non sia stata fatta opposizione in base all'art.2472 cc (Surrogazione dell'indennità alla cosa).

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, la Compagnia può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

Art. 7.5 – 2 Infortuni famiglia

La Compagnia liquida l'indennizzo dopo aver:

- ricevuto la necessaria documentazione relativa al sinistro;
- verificato l'operatività della garanzia;

- verificato chi è il soggetto il cui interesse è assicurato.

Se viene aperto un procedimento penale in relazione al sinistro, la Compagnia può richiedere il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale prima di liquidarlo.

In caso di divergenza sull'indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli indennizzi si potrà procedere, su accordo tra le Parti, in alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria, secondo le seguenti modalità:

- a. mediante valutazione collegiale effettuata da due medici, nominati dalle Parti, i quali si riuniscono nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato. La valutazione collegiale deve risultare per iscritto con dispensa da ogni formalità di legge. In caso di accordo fra i medici, la valutazione è vincolante per le Parti;
- b. mediante arbitrato di un Collegio Medico. La procedura arbitrale può essere attivata in caso di disaccordo al termine della valutazione collegiale prevista al punto a., oppure in alternativa ad essa. I due primi componenti del Collegio sono designati dalle Parti e il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio Medico.

Il Collegio Medico risiede nel Comune, che sia sede di istituto universitario di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono sempre vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 7.5 – 3 RC Casa – RC Capofamiglia – RC Inquilino – RC Animali domestici – RC Monopattino e bici elettrica

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Compagnia si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 7.5 – 4 Tutela legale

Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Esonero di responsabilità

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Compagnia il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.